

Bruxelles, 16 giugno 2025
(OR. en)

10300/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0162 (NLE)**

**AELE 53
CH 19
MI 400**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 giugno 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2025) 309 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un ampio pacchetto di accordi intesi a consolidare, approfondire e ampliare le relazioni bilaterali con la Confederazione Svizzera

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 309 final.

All.: COM(2025) 309 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.6.2025
COM(2025) 309 final

2025/0162 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione di un ampio pacchetto di accordi intesi a consolidare,
approfondire e ampliare le relazioni bilaterali con la Confederazione Svizzera**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Una stretta interconnessione economica, storica, culturale, sociale e politica unisce Unione europea e Confederazione Svizzera ("Svizzera"): l'Unione è il primo partner commerciale della Svizzera, la Svizzera è il quarto partner commerciale dell'Unione; oltre 1,5 milioni di cittadini dell'Unione vivono in Svizzera, quasi 450 000 cittadini svizzeri vivono nell'Unione; il confine fra Unione e Svizzera è attraversato ogni giorno, nelle due direzioni, da centinaia di migliaia di lavoratori frontalieri.

L'Unione e la Svizzera sono legate da molteplici accordi bilaterali. La Svizzera partecipa al mercato interno dell'Unione in virtù degli accordi sulla libera circolazione delle persone, sul trasporto terrestre, sul trasporto aereo, sul commercio di prodotti agricoli e sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità¹; per effetto dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, la Svizzera è un paese associato a Schengen, e la pandemia da COVID-19 ha visto un'intensificazione della cooperazione fra l'Unione e la Svizzera sulle minacce per la salute a carattere transfrontaliero. La Svizzera è tradizionalmente un partner solido nella ricerca e innovazione. Da tempo collabora con l'Unione in numerosi programmi di finanziamento dell'Unione incentrati in particolare sulla ricerca, l'innovazione e l'istruzione.

Seppur strette, le relazioni tra l'Unione e la Svizzera risentono comunque di vari e annosi problemi strutturali, per risolvere i quali l'Unione e la Svizzera hanno condotto tra il 2014 e il 2021 negoziati per la conclusione di un accordo quadro istituzionale. L'accordo avrebbe fra l'altro predisposto il regime di governance per ulteriori accordi nei settori del mercato interno a cui la Svizzera partecipa, fra cui gli accordi per i quali il Consiglio aveva autorizzato i negoziati, in particolare in materia di sicurezza degli alimenti (2003 e 2008) e energia elettrica (2006), ma anche per l'accordo sulla sanità, i cui negoziati erano stati autorizzati dal Consiglio nel 2008.

A novembre 2018 i negoziatori hanno concordato a livello tecnico un progetto di accordo quadro istituzionale. In reazione al rifiuto del Consiglio federale svizzero di approvare il progetto di testo si sono interrotti i negoziati sugli altri accordi, in quanto sia il Consiglio, nelle conclusioni del 19 febbraio 2019, sia il Parlamento europeo, nella raccomandazione del 26 marzo 2019, hanno subordinato alla conclusione dell'accordo quadro istituzionale la conclusione di nuovi accordi sull'accesso al mercato interno o il miglioramento delle condizioni previste dagli accordi vigenti. Nonostante gli ulteriori tentativi di giungere a una soluzione, il 26 maggio 2021 Consiglio federale svizzero ha deciso di porre fine unilateralmente ai negoziati sull'accordo quadro istituzionale. La decisione unilaterale della Svizzera ha determinato l'arresto temporaneo della cooperazione bilaterale in materia di ricerca, innovazione e istruzione.

¹ Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia; Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo; Accordo tra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone; Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità; Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, firmati tutti il 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).

In seguito all'arresto dei negoziati sull'accordo quadro istituzionale, a marzo 2022 la Commissione europea e la Svizzera hanno avviato colloqui esplorativi per discutere del futuro delle relazioni fra Unione e Svizzera. Dai colloqui esplorativi è scaturita un'intesa comune che ha registrato il consenso politico delle parti sulla via da seguire verso un futuro negoziato, l'indicazione delle componenti e dei parametri di un ampio pacchetto negoziale e la perimetrazione degli obiettivi e delle soluzioni sugli aspetti istituzionali e settoriali fondamentali.

L'intesa comune è stata approvata dal Consiglio federale svizzero e dalla Commissione europea a novembre 2023. Le parti si sono impegnate a muovere dall'intesa per chiedere il rispettivo mandato negoziale e hanno espresso l'intento di concludere i negoziati nel 2024.

Il 20 dicembre 2023 la Commissione ha pertanto adottato una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza i negoziati sul vasto complesso di misure individuate e definite nel corso dei colloqui esplorativi². L'obiettivo globale dei negoziati era modernizzare e rafforzare le relazioni bilaterali tra l'Unione e la Svizzera, garantire una concorrenza leale tra le imprese dell'Unione e della Svizzera che operano nel mercato interno e salvaguardare i diritti dei cittadini dell'Unione in Svizzera, in particolare impedendo qualsiasi forma di discriminazione tra i cittadini dei diversi Stati membri. Cittadini, imprese e ricercatori di entrambe le parti potrebbero così trarre tutti i vantaggi che derivano dalla vicinanza geografica, dai valori condivisi e dai legami economici tra l'Unione e la Svizzera. Il Consiglio federale ha svolto parallelamente i corrispondenti lavori preparatori in ambito svizzero. Dopo che l'iter si era concluso in Svizzera, il 12 marzo 2024 il Consiglio ha adottato la decisione che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati sul vasto complesso di misure, corredata di direttive di negoziato particolareggiate³.

I negoziati sul vasto complesso di misure sono stati avviati il 18 marzo 2024 dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e dall'allora presidente della Confederazione Svizzera Viola Amherd. La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il Consiglio, specificamente il Consiglio "Affari generali" e il gruppo EFTA che il Consiglio ha designato comitato speciale ai fini dei negoziati con la Svizzera. Si è tenuto conto debitamente della risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2023 e la Commissione ha tenuto il Parlamento europeo pienamente informato in conformità dell'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Al termine di nove mesi di negoziati intensi, il 20 dicembre 2024 le presidenti von der Leyen e Amherd hanno annunciato il positivo completamento delle discussioni su tutti gli elementi dell'ampio pacchetto. L'ampio pacchetto si compone degli elementi seguenti: l'aggiornamento dei cinque accordi che attualmente danno alla Svizzera accesso al mercato interno dell'Unione; l'aggiornamento del meccanismo di composizione delle controversie nell'accordo sul commercio di prodotti agricoli sulla falsariga della prassi consolidata negli accordi commerciali conclusi dall'Unione e dalla Svizzera con altri partner; un nuovo protocollo sulla sicurezza degli alimenti che istituirà uno Spazio comune di sicurezza alimentare esteso a tutte le dimensioni della filiera alimentare e sostitutivo degli allegati in materia sanitaria e fitosanitaria dell'accordo sul commercio di prodotti agricoli; un nuovo accordo sull'energia elettrica che consentirà la partecipazione della Svizzera al mercato interno dell'energia

² COM(2023) 798 final del 20.12.2023.

³ Decisione (UE, Euratom) 2024/995 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che autorizza l'avvio di negoziati con la Confederazione svizzera su disposizioni istituzionali negli accordi tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativi al mercato interno, su un accordo sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione e su un accordo sul quale si basi il contributo permanente della Confederazione svizzera alla coesione dell'Unione (GU L, 2024/995, 26.3.2024).

elettrica dell'Unione; un nuovo accordo sulla sanità che consentirà alla Svizzera di partecipare ai meccanismi e agli organismi dell'Unione atti a far fronte alle gravi minacce transfrontaliere per la salute, in particolare il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e il sistema di allarme rapido e di reazione; un nuovo accordo sul contributo finanziario permanente ed equo della Svizzera alla coesione economica e sociale all'interno dell'Unione, che rifletta il livello di partenariato e di cooperazione tra le parti; un nuovo accordo che permetterà alla Svizzera di partecipare a vari programmi dell'Unione aperti all'associazione di paesi terzi: Orizzonte Europa, Ricerca e formazione di Euratom, ITER/F4E (Fusion for Energy), Europa digitale, Erasmus+ e EU4Health - quest'ultimo inteso a integrare la cooperazione istituita con l'accordo sulla sanità negoziato nell'ambito dello stesso ampio pacchetto. Oltre agli elementi menzionati, l'ampio pacchetto comprende un protocollo distinto riguardante la cooperazione parlamentare.

La presente proposta riguarda la conclusione degli accordi e protocolli dell'ampio pacchetto seguenti:

- (a) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
- (b) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
- (c) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- (d) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- (e) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- (f) Protocollo istituzionale dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (g) Protocollo di modifica dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (h) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (i) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (j) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (k) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli;
- (l) Protocollo dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli che istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare;
- (m) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sull'energia elettrica;
- (n) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulla sanità;

- (o) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea;
- (p) Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione;
- (q) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale;
- (r) Protocollo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera riguardante la cooperazione parlamentare.

Detti accordi e protocolli sono accompagnati da una dichiarazione comune dell'Unione europea e della Confederazione Svizzera sull'istituzione di un dialogo ad alto livello sull'ampio pacchetto bilaterale e sul possibile ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali tra l'Unione europea e la Svizzera, che è opportuno approvare a nome dell'Unione.

L'accordo spaziale prevede la sua applicazione a titolo provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 2026 o dal 1° gennaio dell'anno successivo alla firma, a seconda che questa abbia luogo anteriormente al 1° luglio 2026 o dopo.

Sebbene l'Accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione costituisca parte integrante del pacchetto più ampio negoziato tra le due parti nel 2024, la Commissione ha deciso di accelerare la relativa proposta di firma al fine di avviarne l'applicazione a titolo provvisorio a partire dal 1° gennaio 2025. La Commissione ha presentato proposte distinte a tal fine⁴.

Questo modo di procedere permetterà di dare effetto alle disposizioni transitorie che la Commissione ha accettato per la Svizzera nel corso dei negoziati sull'ampio pacchetto, senza tuttavia intaccare l'approccio improntato all'ampio pacchetto stabilito dall'intesa comune e confermato dal mandato del Consiglio.

L'Accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione prevede una clausola di caducità, in base alla quale l'applicazione a titolo provvisorio cesserà se entro il 2028 la Svizzera non avrà espletato le procedure necessarie per l'entrata in vigore del pacchetto nella sua integralità. La proposta della Commissione relativa alla firma dell'Accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione prevede pertanto che esso sia concluso nell'ambito dell'ampio pacchetto di accordi negoziato nel 2024.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'introduzione di disposizioni istituzionali permetterà maggiori coerenza e uniformità nell'applicazione dell'*acquis* dell'Unione nelle parti del mercato interno a cui la Svizzera partecipa o nei settori della normativa per i quali la Svizzera si è impegnata ad un allineamento dinamico, al principio di uniformità di interpretazione e applicazione e alla composizione delle controversie con ruolo riconosciuto alla Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di diritto dell'Unione. Elementi centrali dei diversi accordi sono i principi di non discriminazione nei confronti dei cittadini dell'Unione e di parità di condizioni fra imprese dell'Unione e imprese svizzere.

⁴ COM(2025) 159 final e COM(2025) 160 final del 9.4.2025.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'ampio pacchetto di accordi UE-Svizzera rispetta pienamente i trattati e preserva l'integrità e l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Promuove i valori, gli obiettivi e gli interessi dell'Unione e garantisce la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e azioni.

Le modifiche istituzionali e sostanziali degli accordi vigenti, con ove applicabile l'introduzione di norme sugli aiuti di Stato, e gli accordi nuovi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi politici dell'Unione nei settori seguenti:

- mercato interno;
- concorrenza;
- occupazione e affari sociali;
- libera circolazione delle persone;
- trasporti;
- agricoltura;
- sicurezza e qualità degli alimenti;
- animali e prodotti di origine animale;
- piante e prodotti vegetali;
- protezione dei consumatori;
- energia;
- salute;
- commercio.

L'accordo che associa la Svizzera ai programmi dell'Unione e l'accordo sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale contribuiranno alla promozione degli obiettivi politici dell'Unione nei settori seguenti:

- istruzione e formazione;
- ricerca e innovazione;
- economia e società digitali;
- salute;
- spazio.

L'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea contribuirà al conseguimento degli obiettivi politici dell'Unione nell'ambito della coesione economica e sociale al suo interno.

Garantendo un adeguato contributo finanziario della Svizzera alla gestione e al funzionamento degli organismi o agenzie ai quali partecipa e ai sistemi di informazione cui ha accesso si tuteleranno gli interessi finanziari dell'Unione.

Il forum di cooperazione e dialogo tra membri del Parlamento europeo e dell'Assemblea federale svizzera, istituito da un apposito protocollo, s'iscrive nella prassi seguita per gli accordi di associazione e di partenariato strategico conclusi dall'Unione con i paesi terzi.

Sebbene vari accordi o protocolli contemplati dalla presente proposta implicino il ricorso ai sistemi tecnici e digitali necessari per la loro attuazione, la proposta non introduce prescrizioni che impongano modifiche per quanto riguarda l'uso o l'architettura di tali sistemi. La proposta lascia impregiudicato il principio del "digitale per impostazione predefinita".

2. BASE GIURIDICA

Gli accordi e i protocolli oggetto della decisione proposta sono interconnessi intrinsecamente e collettivamente compongono un insieme coerente che stabilisce l'architettura di un ampio partenariato rafforzato in una vasta gamma di settori contemplati dai trattati, basato su un adeguato equilibrio tra diritti e obblighi. La base giuridica sostanziale adeguata della proposta decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tali accordi e protocolli è pertanto l'articolo 217 TFUE.

Per gli accordi di associazione il Consiglio può adottare la decisione relativa alla conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo. Poiché la base giuridica sostanziale è l'articolo 217 TFUE, è necessaria l'approvazione del Parlamento europeo, il che implica che la base giuridica procedurale della decisione relativa alla conclusione degli accordi e dei protocolli oggetto della presente proposta è l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto i), TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, TFUE. Anche l'articolo 218, paragrafo 7, TFUE dovrebbe essere aggiunto come base giuridica in quanto è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare a nome dell'Unione talune modifiche degli accordi destinate ad essere adottate mediante una procedura semplificata o da un organo istituito dagli accordi.

La base giuridica della decisione del Consiglio proposta è pertanto l'articolo 217 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto i), paragrafo 7, e paragrafo 8, secondo comma, TFUE.

A parere della Commissione l'Unione ha competenza in tutti i settori contemplati dagli accordi e dai protocolli oggetto della presente proposta; gli accordi e i protocolli dovrebbero pertanto essere conclusi dalla sola Unione.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

Con l'associazione della Svizzera ai programmi Orizzonte Europa e Ricerca e formazione di Euratom, alle attività dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e ai programmi Europa digitale, Erasmus+ e EU4Health, l'Accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione inciderà sul bilancio dell'Unione. Tale accordo stabilisce condizioni eque ed equilibrate riguardo al contributo finanziario che la Svizzera verserà ai programmi dell'Unione cui parteciperà e regola la copertura dei costi amministrativi di gestione. Riporta una clausola di reciprocità, in base alla quale i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione potranno, per quanto possibile, partecipare ai programmi di ricerca e innovazione equivalenti della Svizzera, alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale svizzera.

La parte I della scheda finanziaria legislativa presentata contestualmente alla presente proposta illustra l'incidenza indicativa sul bilancio dell'Accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione.

Con gli accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, l'accordo sulla sanità e l'accordo sull'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale, la Svizzera ha convenuto di contribuire finanziariamente al bilancio dell'Unione destinato alla

gestione e al funzionamento degli organismi o agenzie a cui partecipa e dei sistemi di informazione cui ha accesso, in funzione dell'ambito di applicazione di ciascun accordo.

Nella maggior parte dei casi le modalità di pagamento sono stabilite in appositi allegati allineati a uno stesso modello. Un complesso di disposizioni convenzionali comuni agli accordi e protocolli in questione impone alla Svizzera di corrispondere un contributo finanziario annuale alle date indicate nelle richieste di fondi presentate dalla Commissione europea. Il contributo sarà composto dalla somma di un contributo operativo e di una quota di partecipazione.

Sono mantenute le eventuali altre modalità preesistenti di finanziamento di organismi o agenzie ovvero sistemi di informazione.

Le modalità di finanziamento specifiche ai diversi organismi o agenzie e sistemi di informazione sono descritte nella sezione che espone le disposizioni dettagliate degli accordi. La parte II della scheda finanziaria legislativa presentata con la presente proposta illustra la futura incidenza di bilancio di tali disposizioni e relative modalità di pagamento.

4. ALTRI ELEMENTI

• Attuazione da parte degli organi istituiti dagli accordi e dai protocolli

Disposizioni istituzionali analoghe e/o interconnessioni di altro tipo formano il filo conduttore che unisce gli accordi del pacchetto. Tutti gli accordi contemplati dall'ampio pacchetto prevedono comitati misti composti da rappresentanti dell'Unione e della Svizzera, impostati in larga misura sullo stesso modello. Tutti gli accordi nei settori relativi al mercato interno, l'accordo sul commercio di prodotti agricoli, l'accordo sulla sanità e l'accordo sul contributo finanziario regolare della Svizzera alla coesione sociale ed economica dell'Unione prevedono la possibilità di istituire gruppi di lavoro. Vari accordi prevedono meccanismi di composizione delle controversie, basati sullo stesso modello, che garantiscono la possibilità di agire quando una delle parti violi gli obblighi che le incombono nell'ambito dell'accordo in questione o di tutto il pacchetto di accordi. Il protocollo riguardante la cooperazione parlamentare istituisce un Comitato parlamentare misto composto da rappresentanti del Parlamento europeo e dell'Assemblea federale svizzera.

• Attuazione e applicazione degli accordi e dei protocolli

A norma dell'articolo 216, paragrafo 2, TFUE, gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri.

Per assicurare efficacia ed efficienza nella gestione e nel funzionamento degli accordi e dei protocolli è opportuno abilitare la Commissione, a norma dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE, a adottare la posizione dell'Unione riguardo a talune decisioni tecniche destinate a essere adottate con procedura semplificata o da parte di un organo istituito nel quadro degli accordi che compongono il pacchetto. L'abilitazione in tal senso riguarda ad esempio i tipi di decisioni seguenti:

- definizione di istruzioni per il trattamento delle informazioni sensibili non classificate;
- istituzione di nuovi gruppi di lavoro nell'ambito degli accordi;
- integrazione di atti giuridici dell'Unione negli accordi che riguardano i settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa e nell'accordo sulla sanità, fatti salvi gli adeguamenti tecnici eventualmente necessari;
- modifica di taluni allegati dell'accordo sul commercio di prodotti agricoli;

- modifica di taluni allegati dell'accordo sul trasporto terrestre diversi da quelli cui si applica l'allineamento dinamico;
- adozione di soluzioni per lo scambio diretto di informazioni tra la Commissione europea e le autorità competenti svizzere e gli organismi competenti nei settori in cui è necessario un trasferimento rapido di informazioni.

La Commissione dovrebbe informare in anticipo il Consiglio di qualsiasi imminente decisione dei tipi summenzionati. Il Consiglio può sollevare obiezioni alle decisioni proposte con una sua minoranza di blocco a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea. In tal caso la Commissione deve respingere, a nome dell'Unione, la decisione proposta, fatta salva la possibilità di presentare successivamente una proposta al Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Per garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi che compongono il pacchetto, gli accordi e i protocolli prevedono solidi meccanismi di esecuzione sotto forma di meccanismi di composizione delle controversie negli accordi che riguardano i settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, nell'accordo sul commercio di prodotti agricoli, nell'accordo sulla sanità e nell'accordo sul contributo finanziario della Svizzera alla coesione dell'Unione.

La maggior parte degli accordi e dei protocolli che compongono il pacchetto prevede la possibilità per le parti di adottare, nelle situazioni previste dal pertinente accordo o protocollo, misure a tutela dei propri interessi, quali misure di compensazione in caso di inadempimento di una decisione di un tribunale arbitrale o misure di salvaguardia, di riequilibrio, di crisi e di altro tipo. È importante che l'Unione sia pienamente in grado di applicare tali misure in modo rapido ed efficace. A tal fine è opportuno che la decisione dell'Unione di adottare siffatte misure sia presa dalla Commissione in conformità delle condizioni stabilite nelle corrispondenti disposizioni del pertinente accordo o protocollo.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Composizione dell'ampio pacchetto e natura degli accordi e dei protocolli

L'ampio pacchetto si compone di vari accordi e protocolli che, sebbene accomunati da vari elementi, hanno finalità e assetti diversi. Il pacchetto comprende in particolare accordi e un protocollo riguardanti i settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, un accordo sul commercio di prodotti agricoli, accordi di cooperazione e un protocollo riguardante la cooperazione parlamentare. Vari accordi e protocolli sono accompagnati da dichiarazioni comuni. Completa il pacchetto una dichiarazione comune sull'istituzione di un dialogo ad alto livello tra l'Unione e la Svizzera.

Accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa

A seguito di modifiche istituzionali, quattro dei cinque accordi *vigenti* saranno considerati accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, il che incide in particolare sulla loro interconnessione. Anche un accordo e un protocollo nuovi avranno lo stesso status.

Accordi vigenti che saranno considerati accordi nei settori relativi al mercato interno

- Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone ("accordo sulla libera circolazione")
- Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo ("accordo sul trasporto aereo")

- Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia ("accordo sul trasporto terrestre")
- Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità ("accordo sul reciproco riconoscimento")

Accordo e protocollo nuovi che saranno considerati accordi nei settori relativi al mercato interno

- Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sull'energia elettrica ("accordo elettrico")
- Protocollo dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli che istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare ("protocollo sulla sicurezza alimentare")

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

- Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli ("accordo agricolo"). Quest'accordo non sarà più considerato un accordo in un settore relativo al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.

Accordi di cooperazione

Vari accordi possono essere considerati accordi di cooperazione e pertanto non costituiscono accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa. Assetto e contenuto di ciascun accordo differiscono in funzione dello scopo perseguito. Si tratta degli accordi elencati di seguito.

- Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulla sanità ("accordo sanitario")
- Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea ("accordo sulla coesione")
- Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione ("accordo sui programmi")
- Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale ("accordo sull'Agenzia spaziale")

Protocollo riguardante la cooperazione parlamentare

Il protocollo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera riguardante la cooperazione parlamentare ("protocollo parlamentare") mette a disposizione una base giuridica e meccanismi di cooperazione politica tra il Parlamento europeo e l'Assemblea federale svizzera.

Dialogo ad alto livello

La "dichiarazione comune dell'Unione europea e della Confederazione Svizzera sull'istituzione di un dialogo ad alto livello sull'ampio pacchetto bilaterale e sul possibile ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali tra l'Unione europea e la Svizzera" costituisce la cornice in cui s'iscriveranno le discussioni politiche tra il commissario europeo e il consigliere federale svizzero incaricati delle relazioni UE-Svizzera. I dialoghi ad alto livello costituiscono

uno strumento a cui l'Unione ricorre frequentemente per dare impulso alla cooperazione con i paesi terzi in un settore specifico.

Accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa

Disposizioni istituzionali

Negli accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa sono state inserite, nell'ambito di accordi nuovi o mediante protocolli istituzionali, disposizioni istituzionali identiche, fatti salvi gli adattamenti motivati da considerazioni tecniche. L'accordo sanitario applica per analogia le stesse soluzioni istituzionali. Le disposizioni istituzionali si articolano negli elementi indicati di seguito.

- (1) *Uniformità di interpretazione e di applicazione*: ossia obbligo di interpretare e applicare in modo uniforme gli accordi in questione nel mercato interno e, nella misura in cui siano implicate nozioni di diritto dell'Unione, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, sia anteriore sia posteriore alla firma del pertinente accordo.
- (2) *Allineamento dinamico*: fatte salve limitate eccezioni, obbligo in capo alle parti di integrare negli accordi in questione tutti gli atti giuridici dell'Unione che rientrano nel rispettivo campo di applicazione; poiché la Svizzera segue il sistema monistico, mediante l'integrazione negli accordi tali atti divengono parte dell'ordinamento giuridico svizzero. In cambio la Svizzera sarà coinvolta nell'elaborazione degli atti da integrare negli accordi in questione, ad esempio partecipando senza diritto di voto ai corrispondenti comitati e gruppi di esperti. Nel caso degli accordi sul reciproco riconoscimento e sul trasporto terrestre, per motivi storici la Svizzera è obbligata a adottare disposizioni di diritto interno che permettano di conseguire il risultato da essi perseguito.
- (3) *Composizione delle controversie*: istituzione di un meccanismo efficace di composizione delle controversie basato sull'arbitrato di terzi. Il tribunale arbitrale ha l'obbligo di rinviare alla Corte di giustizia dell'Unione europea le questioni relative alle disposizioni degli accordi che implicano nozioni di diritto dell'Unione; le pronunce della Corte sono giuridicamente vincolanti per il tribunale arbitrale.
- (4) *Interconnessione tra gli accordi*: possibilità per le parti di adottare, nell'ambito di una procedura di composizione delle controversie, misure di compensazione effettive e proporzionate qualora una parte ritenga che l'altra parte non si sia conformata a una decisione del tribunale arbitrale. Tali misure di compensazione possono essere prese nell'ambito dell'accordo in questione o di un altro accordo relativo al mercato interno, e possono comprendere la sospensione totale o parziale di tale accordo o accordi.

Disposizioni sugli aiuti di Stato

Negli accordi in cui è necessario garantire condizioni concorrenziali di parità nel mercato interno, segnatamente l'accordo sul trasporto aereo, l'accordo sul trasporto terrestre e l'accordo elettrico, sono incluse norme sostanziali e procedurali, compresi meccanismi di sorveglianza e di applicazione, equivalenti a quelle applicate all'interno dell'Unione. Le norme sugli aiuti di Stato sono previste nel corpus dell'accordo, come nel caso dell'accordo elettrico, oppure in protocolli specifici, come nel caso degli accordi sul trasporto aereo e sul trasporto terrestre. In entrambi i casi le norme generali e settoriali sugli aiuti di Stato che integrano la disciplina sopra indicata sono riportate in appositi allegati.

Partecipazione a organismi o agenzie e a sistemi di informazione

La Svizzera otterrà un ulteriore accesso agli organismi o agenzie e/o ai sistemi di informazione in virtù dei seguenti accordi nei settori relativi al mercato interno a cui partecipa: accordo sulla libera circolazione delle persone, accordo sul reciproco riconoscimento, protocollo sulla sicurezza alimentare e accordo elettrico. La Svizzera otterrà altresì un ulteriore accesso a un'agenzia e a sistemi di informazione in virtù dell'accordo sanitario.

Alle modalità di finanziamento collegate all'ulteriore accesso agli organismi o agenzie e ai sistemi di informazione che la Svizzera otterrà grazie all'ampio pacchetto si applicheranno le disposizioni convenzionali menzionate *supra*. In via di principio tali disposizioni convenzionali dovrebbero applicarsi alle modalità di finanziamento collegate a qualsiasi ulteriore accesso ad organismi o agenzie, sistemi di informazione e altre attività che la Svizzera potrebbe ottenere in futuro in virtù di accordi che fanno parte del pacchetto o di altri accordi che l'Unione e la Svizzera potranno in futuro concludere.

Il contributo operativo che costituirà parte del contributo finanziario annuale della Svizzera si baserà su una chiave di contribuzione definita come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Svizzera a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione a prezzi di mercato⁵. La chiave di contribuzione sarà applicata alla dotazione del bilancio annuale dell'Unione votato iscritta nella linea o nelle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione dell'esercizio in questione, fatti salvi gli eventuali opportuni adeguamenti in funzione dell'ambito di applicazione dell'accordo. Per i sistemi di informazione e le altre attività il contributo operativo sarà calcolato applicando la chiave di contribuzione alla pertinente dotazione per l'esercizio in questione indicata nei documenti di esecuzione del bilancio (quali programmi di lavoro o contratti). La quota di partecipazione annuale ammonterà al 4% del contributo operativo.

Tutti gli importi di riferimento si baseranno sugli stanziamenti d'impegno.

Gli accordi che daranno alla Svizzera accesso agli organismi o agenzie comprendono un'appendice su diritti, privilegi e immunità di tali organismi o agenzie e del relativo personale, che seguono un modello convenzionale e ricalcano le disposizioni del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Accordo sulla libera circolazione delle persone

L'accordo aggiornato sulla libera circolazione delle persone prevede l'allineamento dinamico della Svizzera agli atti giuridici attuali e futuri dell'Unione in materia di libera circolazione delle persone e distacco dei lavoratori.

Il protocollo di modifica dell'accordo sulla libera circolazione delle persone ne cambia la struttura: nella versione attuale l'accordo comprende un numero considerevole di disposizioni sostanziali nell'allegato I, che è ora sostituito da un elenco di atti giuridici dell'Unione che saranno interessati dall'allineamento dinamico da parte della Svizzera e che in larga misura abbracceranno il merito delle disposizioni attuali.

Alla sostituzione delle disposizioni sostanziali dell'accordo con l'integrazione del pertinente *acquis* dell'Unione si accompagneranno varie eccezioni all'allineamento dinamico, che

⁵ I rispettivi importi del PIL da applicare saranno gli importi più aggiornati disponibili al 1° gennaio dell'anno in cui è effettuato il pagamento annuale, come forniti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT), tenendo debitamente conto dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico (GU L 90 del 28.3.2006, pag. 2).

interessarono gli aspetti seguenti: periodo di notifica preliminare e controlli, garanzie finanziarie e sanzioni nei confronti dei prestatori di servizi, prova dell'attività lavorativa indipendente, acquisizione di un diritto di soggiorno permanente, acquisto di immobili, carte d'identità, allontanamento e talune questioni di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale disciplinate dal diritto cantonale. Alcune di queste eccezioni sono già previste dall'accordo vigente. Sarà riveduta la vigente disposizione sui diritti degli studenti, così che una parte non possa più discriminare gli studenti dell'altra parte in termini di tasse universitarie e associati meccanismi di sostegno pubblico nelle università finanziate in maggioranza da fondi pubblici. Sarà garantito l'attuale livello di accesso di studenti dell'Unione a tali università in Svizzera.

In virtù di una disposizione di non-regressione la Svizzera non sarà tenuta a integrare il nuovo *acquis* nel settore del distacco dei lavoratori nella misura in cui il suo effetto sarebbe quello di indebolire o abbassare significativamente il livello di protezione dei lavoratori distaccati per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione.

In un protocollo allegato all'accordo aggiornato le parti s'impegnano a applicare le norme dell'Unione e della Svizzera sul rilascio dei titoli di soggiorno di lunga durata in modo non discriminatorio, in particolare per quanto riguarda la durata minima di cinque anni di soggiorno precedente.

La vigente clausola di salvaguardia sarà adattata e allineata al protocollo istituzionale e potrà essere attivata in caso di gravi difficoltà di ordine economico o sociale dovute all'applicazione dell'accordo. Se le parti non riescono a concordare una soluzione adeguata per parare la situazione, la parte che sostiene di incontrare gravi difficoltà economiche può adire il tribunale arbitrale e potrà adottare misure di salvaguardia soltanto se questo giudica che la situazione lo giustifichi.

Corredano l'accordo varie dichiarazioni comuni che precisano la visione condivisa dalle parti per quanto riguarda le disposizioni concernenti, ad esempio, la prevenzione e la lotta contro l'abuso dei diritti conferiti dall'*acquis* in materia di libera circolazione delle persone, le procedure di notifica delle assunzioni o i sistemi di controllo efficaci, compreso il sistema di esecuzione duale della Svizzera in materia di prestazione di servizi.

In base all'accordo la Svizzera avrà accesso e contribuirà finanziariamente, conformemente alle modalità finanziarie convenzionali, ai sistemi di informazione seguenti:

- rete europea di servizi per l'impiego (EURES) istituita dal regolamento (UE) 2016/589⁶;
- scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) istituito dal regolamento (CE) n. 883/2004 e dal regolamento (CE) n. 987/2009⁷;

⁶ Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).

⁷ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1) e regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

- moduli del sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012⁸ su distacco dei lavoratori, servizi, qualifiche professionali, tessera professionale europea, professioni regolamentate e sportello digitale unico.

La partecipazione alla piattaforma EURES promuoverà la mobilità dei lavoratori, agevolerà lo scambio delle offerte di lavoro e dei profili delle persone in cerca di lavoro e permetterà d'incrociare validamente lingue e contesti nazionali diversi, anche grazie all'impiego della classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO).

Al contributo finanziario della Svizzera al sistema di informazione reciproca sulla protezione sociale (MISSOC), al quale il paese ha già accesso, continueranno ad applicarsi i meccanismi di finanziamento vigenti.

Accordo sul trasporto aereo

L'accordo aggiornato sul trasporto aereo prevede l'allineamento dinamico della Svizzera agli atti giuridici attuali e futuri dell'Unione in materia di trasporto aereo.

Il protocollo di modifica dell'accordo sul trasporto aereo non cambia gli obiettivi e apporta limitate modifiche al corpus e all'allegato dell'accordo, fra cui in particolare lo scambio reciproco di diritti di cabotaggio tra le parti, grazie al quale le rispettive compagnie aeree potranno assicurare il collegamento tra due punti all'interno del territorio di uno Stato membro o della Svizzera.

Non è previsto alcun accesso aggiuntivo a sistemi di informazione. Continueranno ad applicarsi le vigenti modalità finanziarie relative alla partecipazione della Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA), istituita dal regolamento (UE) 2018/1139⁹. Il modello menzionato *supra* sostituirà le vigenti disposizioni in materia di diritti, privilegi e immunità dell'AESA e del relativo personale.

L'accordo riporta in allegato un protocollo sugli aiuti di Stato e sarà accompagnato da una dichiarazione comune.

Accordo sul trasporto terrestre

Così come nella versione originaria, l'accordo aggiornato sul trasporto terrestre impone alla Svizzera di adottare disposizioni di diritto nazionale che raggiungano il risultato perseguito dagli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato dell'accordo.

L'accordo aggiornato chiarisce il diritto delle imprese ferroviarie di effettuare sotto la propria responsabilità trasporti ferroviari internazionali di passeggeri tra l'Unione e la Svizzera, cabotaggio internazionale compreso. Il protocollo di modifica integrerà nell'accordo la

⁸ Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

⁹ Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

pertinente normativa dell'Unione, garantendo il diritto di effettuare servizi di trasporto ferroviario internazionale di merci nell'Unione e in Svizzera.

La Svizzera beneficerà di talune eccezioni, ad esempio l'opzione di dare la priorità ai servizi ferroviari cui si applica l'orario cadenzato svizzero. Specularmente, l'Unione o i suoi Stati membri possono nel loro territorio dare priorità alle imprese dell'Unione che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri rispetto a un servizio svizzero di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri che svolge una parte del servizio internazionale secondo l'orario cadenzato svizzero. La Svizzera avrà il diritto di adottare strumenti di gestione delle capacità che prevedono un numero minimo di tracciati per ora per determinati tipi di traffico, tra cui il traffico merci e il traffico passeggeri regionale e a lunga distanza che possono anche assolvere una funzione internazionale. Potrà obbligare le imprese di trasporto di passeggeri a partecipare al sistema svizzero di integrazione tariffaria nel trasporto pubblico, pur lasciandole libere di fissare ciascuna il prezzo desiderato. Le competenti autorità svizzere potranno aggiudicare direttamente contratti di servizio pubblico nel settore del trasporto ferroviario, fermo restando il soddisfacimento di specifiche condizioni che garantiscano l'assenza di pregiudizio per il mercato interno dell'Unione sul territorio di questa.

Seppur contemplato da un'eccezione all'allineamento dinamico, il vigente sistema svizzero di tariffazione per gli automezzi pesanti adibiti al trasporto di merci sarà approssimato al sistema di tariffazione dell'Unione.

La Svizzera interagisce con l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie istituita dal regolamento (UE) 2016/796¹⁰ in veste di paese terzo. In conformità dell'applicabile normativa dell'Unione e previa approvazione del consiglio direttivo, l'Agenzia conclude con le competenti autorità svizzere accordi che stabiliscano la natura e l'entità della partecipazione della Svizzera ai lavori dell'Agenzia.

Non è previsto alcun accesso aggiuntivo a sistemi di informazione. Le vigenti modalità finanziarie continueranno ad applicarsi all'accesso della Svizzera a TACHOnet, istituita dal regolamento (UE) n. 165/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione¹¹.

L'accordo riporta in allegato un protocollo sugli aiuti di Stato e sarà accompagnato da una dichiarazione comune. Il protocollo di modifica sarà accompagnato da una dichiarazione comune.

¹⁰ Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

¹¹ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1) e regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente (GU L 15 del 22.1.2016, pag. 51), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1503 del 25 agosto 2017 (GU L 221 del 26.8.2017, pag. 10).

Accordo sul reciproco riconoscimento

L'accordo aggiornato sul reciproco riconoscimento impone alla Svizzera di adottare disposizioni di diritto nazionale che raggiungano il risultato perseguito dagli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato dell'accordo. Lo stesso vale per i settori aggiuntivi eventualmente incorporati con un ampliamento futuro del campo di applicazione dell'accordo.

Il protocollo di modifica dell'accordo sul reciproco riconoscimento interviene solo limitatamente sul corpus e sull'allegato dell'accordo precisando lo scopo e il campo di applicazione dell'accordo, le procedure applicabili e il ruolo delle autorità e degli operatori economici delle parti, e definendo meglio la cooperazione tra le parti.

In tutti i settori contemplati dall'allegato 1 dell'accordo la Svizzera sarà tenuta a adottare norme che raggiungano lo stesso risultato dell'*acquis* dell'Unione elencato in tale allegato, il quale non riporterà più le disposizioni pertinenti del diritto svizzero, con l'unica eccezione del capitolo 11, che invece le manterrà in ossequio all'eccezione concordata in relazione alla direttiva 2007/45/CE¹².

In taluni settori il diritto di partecipazione della Svizzera al processo decisionale sarà limitato: non accederà ai gruppi di esperti e ai comitati della comitatologia competenti dei prodotti medicinali né all'Agenzia europea per i medicinali e avrà un ruolo solo di osservatrice nel settore dei dispositivi medici.

In virtù dell'accordo aggiornato la Svizzera avrà accesso e contribuirà finanziariamente al sistema di informazione EudraGMDP sul codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, istituito dalla direttiva 2004/27/CE¹³.

Accordo elettrico

L'accordo elettrico prevede l'allineamento dinamico della Svizzera agli atti giuridici attuali e futuri dell'Unione in materia di energia elettrica.

Scopo dell'accordo elettrico è consentire alla Svizzera l'accesso al mercato interno dell'energia elettrica dell'Unione, puntando ad esempio a promuovere gli scambi transfrontalieri di energia elettrica; assicurare l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e garantire la parità di trattamento di tutti i partecipanti al mercato; assicurare la stabilità delle reti elettriche e la sicurezza dell'approvvigionamento; promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'accordo definisce sia le regole e i concetti applicabili ai mercati interni dell'energia elettrica sia i ruoli e le competenze di attori quali i gestori di sistemi di trasmissione e di sistemi di distribuzione. Prevede un regime transitorio per le forniture prioritarie di capacità a lungo termine esistenti presso interconnettori ai confini svizzeri, le quali non sono compatibili con l'*acquis*.

Per quanto riguarda la tutela ambientale nel settore elettrico, la Svizzera è tenuta a adottare o a mantenere in vigore disposizioni di diritto svizzero che stabiliscano requisiti atti a garantire

¹² Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).

¹³ Direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34).

almeno lo stesso livello di protezione previsto dall'*acquis* dell'Unione in materia. Tali disposizioni non possono ostacolare il libero accesso al mercato svizzero ai beni e servizi provenienti dall'Unione che soddisfano i requisiti stabiliti nell'*acquis* d'interesse. L'obbligo di allineamento dinamico è limitato da un'eccezione che consente alla Svizzera di adottare le misure necessarie, proporzionate e non distorsive per assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, costituendo e tenendo riserve di energia elettrica nella misura in cui siano compatibili con l'accordo.

In virtù dell'accordo la Svizzera potrà partecipare e dovrà contribuire al finanziamento dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia elettrica (ACER) istituita dal regolamento (UE) 2019/942¹⁴. L'accordo comprende l'appendice convenzionale su diritti, privilegi e immunità dell'ACER e del relativo personale. La Svizzera avrà parimenti accesso e contribuirà finanziariamente, secondo le modalità finanziarie convenzionali, alla banca dati dell'Unione istituita dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili¹⁵.

L'accordo comprende disposizioni sugli aiuti di Stato e sarà accompagnato da una dichiarazione comune.

Protocollo sulla sicurezza alimentare

Il protocollo sulla sicurezza alimentare prevede l'allineamento dinamico e l'applicazione simultanea da parte della Svizzera dell'intero *acquis* dell'Unione collegato alla filiera alimentare.

Gli attuali allegati del vigente accordo agricolo relativi alle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) saranno soppressi e la materia sarà trattata nel protocollo sulla sicurezza alimentare. È proprio da tali allegati che l'accordo agricolo nella sua forma attuale deriva il carattere di accordo in un settore relativo al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.

Il protocollo sulla sicurezza alimentare, che integra l'accordo agricolo, rimarrà a questo collegato in quanto l'eventuale cessazione dell'accordo o del protocollo determinerà automaticamente la cessazione dell'altro strumento.

Il protocollo istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare esteso a tutte le dimensioni della filiera alimentare, con l'obiettivo, tra l'altro, di migliorare la sicurezza delle derrate alimentari e degli alimenti per animali, garantire un elevato livello di salute umana, animale e vegetale, combattere la resistenza antimicrobica, migliorare la protezione degli animali e promuovere standard elevati di benessere degli animali.

Oltre all'allineamento dinamico per tutti gli atti giuridici dell'*acquis* dell'Unione relativo all'intera filiera alimentare, il protocollo sulla sicurezza alimentare prevede l'obbligo per la Svizzera di applicare gli atti non legislativi basati sull'applicabile diritto derivato temporaneamente, dalla rispettiva data di applicazione nell'Unione fino alla data della decisione del Comitato misto relativa all'integrazione dell'atto, al fine di garantirne un'applicazione simultanea in tutto lo Spazio comune di sicurezza alimentare.

¹⁴ Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22).

¹⁵ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

Sono previste eccezioni all'obbligo di allineamento dinamico in base alle quali la Svizzera potrà, a determinate condizioni, mantenere le disposizioni del diritto nazionale in materia di organismi geneticamente modificati e di benessere degli animali. La Svizzera potrà inoltre mantenere le misure relative all'importazione di carni bovine ottenute da bovini potenzialmente trattati con promotori di crescita ormonali, purché non siano introdotte nell'Unione.

Qualora una parte non si conformi alla decisione di un tribunale arbitrale, potranno essere prese misure di compensazione nel quadro del protocollo sulla sicurezza alimentare, di un altro accordo in un settore relativo al mercato interno a cui la Svizzera partecipa o dell'accordo agricolo.

Per consentire alla Svizzera di preparare il passaggio dall'attuale sistema di equivalenza a un sistema fondato sul principio che l'*acquis* dell'Unione stesso si applica simultaneamente nel territorio svizzero, il protocollo sulla sicurezza alimentare prevede che gli attuali allegati dell'accordo agricolo relativi alle SPS continuino a produrre effetti giuridici per un periodo di transizione della durata massima di 24 mesi. Al termine di tale periodo, tutte le disposizioni del protocollo sulla sicurezza alimentare si applicheranno nella loro integralità.

Il protocollo prevede l'accesso della Svizzera all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002¹⁶, e comprende l'appendice convenzionale su diritti, privilegi e immunità dell'Agenzia e del relativo personale. Il protocollo prevede parimenti un contributo della Svizzera, calcolato secondo le modalità finanziarie convenzionali indicate *supra*, al finanziamento dell'EFSA e dei sistemi di informazione seguenti:

- portale EUROPHYT istituito dalla direttiva 94/3/CE della Commissione¹⁷;
- sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF) istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002¹⁸;
- piattaforma di certificazione sanitaria e fitosanitaria (TRACES) istituita dal regolamento (UE) 2017/625¹⁹;

¹⁶ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

¹⁷ Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario (GU L 32 del 5.2.1994, pag. 37).

¹⁸ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

¹⁹ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,

- sistema d'informazione sulle malattie animali (ADIS) istituito dal regolamento (UE) 2020/2002²⁰.

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Una volta entrate in vigore le modifiche introdotte dallo specifico protocollo di modifica, l'accordo agricolo non sarà più considerato un accordo in un settore relativo al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.

Soppressi gli allegati relativi alle SPS dell'accordo agricolo, il campo di applicazione dell'accordo modificato, compresi i restanti allegati, si limiterà agli aspetti commerciali. Non rilevano pertanto i concetti di interpretazione e applicazione uniformi dell'*acquis* dell'Unione, il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'allineamento dinamico e le norme sugli aiuti di Stato. Il quadro istituzionale previsto dall'accordo agricolo differisce quindi da quello del protocollo sulla sicurezza alimentare.

Il protocollo di modifica aggiornerà il meccanismo di composizione delle controversie allineandolo alla prassi consolidata negli accordi commerciali dell'Unione e della Svizzera. La procedura di composizione delle controversie applicabile si baserà su quella prevista negli accordi nei settori del mercato interno a cui la Svizzera partecipa, coi quali l'accordo condivide anche un complesso di disposizioni comuni relative al tribunale arbitrale. Non è previsto alcun ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea nella composizione delle controversie. Qualora una parte non si conformi alla decisione di un tribunale arbitrale, potranno essere prese misure di compensazione nel quadro dell'accordo agricolo o del protocollo sulla sicurezza alimentare, ma non nel quadro di un altro accordo nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.

Accordi di cooperazione in materia di sanità, coesione, programmi dell'Unione e spazio

Accordo sanitario

L'accordo sanitario mira a rafforzare la cooperazione UE-Svizzera per quanto riguarda le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero integrando la Svizzera nei pertinenti meccanismi e organismi.

L'accordo sanitario non è un accordo in un settore relativo al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, nondimeno applica per analogia disposizioni istituzionali identiche a quelle menzionate *supra* e prevede l'obbligo di allineamento dinamico con il pertinente *acquis* dell'Unione.

L'accordo sanitario condivide con gli accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa un complesso di disposizioni comuni relative al tribunale arbitrale, compreso un ruolo per la Corte di giustizia dell'Unione europea. In caso di controversia, al

90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

²⁰ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni (GU L 412 dell'8.12.2020, pag. 1).

fine di ovviare a un'eventuale situazione di squilibrio possono essere prese misure di compensazione nell'ambito dell'accordo sanitario o della componente sanitaria (EU4Health) dell'accordo sui programmi.

L'accordo sanitario prevede l'accesso e il contributo finanziario della Svizzera, conformemente alle modalità finanziarie convenzionali, al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ("Centro") istituito dal regolamento (CE) n. 851/2004²¹, e comprende l'appendice convenzionale su diritti, privilegi e immunità di tale Centro e del relativo personale.

Nel caso del sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) istituito dal regolamento (UE) 2022/2371²², il contributo finanziario della Svizzera nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) rientrerà nel suo contributo al finanziamento del Centro, da un lato, e del programma EU4Health, dall'altro. Se nell'ambito del prossimo QFP il SARR dovesse essere finanziato da fonti diverse, le suddette modalità si applicheranno al contributo della Svizzera al SARR.

Accordo sulla coesione

L'accordo sulla coesione non è un accordo in un settore relativo al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.

L'accordo costituisce il fondamento di un contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione, a complemento delle misure dell'Unione e degli Stati membri in materia di coesione.

L'accordo stabilisce i parametri e le regole per la determinazione del contributo finanziario della Svizzera. I periodi di contribuzione saranno stabiliti in funzione del quadro finanziario pluriennale dell'Unione applicabile, con il primo periodo previsto dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2036, e saranno integrati da un impegno finanziario supplementare una tantum della Svizzera per il periodo tra la fine del 2024 e la fine del 2029.

All'inizio di ciascun periodo di contribuzione le parti dovranno concludere un memorandum d'intesa ("memorandum") in cui siano indicate le aree tematiche nelle quali è possibile usare il contributo finanziario svizzero nel periodo considerato, ad esempio le seguenti: sviluppo umano e sociale inclusivo, sviluppo economico sostenibile e inclusivo, transizione verde, democrazia e partecipazione, migrazione.

Il memorandum dovrebbe definire l'ammontare del contributo finanziario determinato sulla base delle regole stabilite nell'accordo. Il contributo finanziario della Svizzera non sarà trasferito al bilancio dell'Unione.

Il memorandum costituirà la base degli accordi attuativi specifici per paese che saranno conclusi tra la Svizzera e gli Stati membri beneficiari e che definiranno gli stanziamenti per paese, la relativa ripartizione tra aree tematiche, le misure di sostegno, le strutture di gestione

²¹ Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).

²² Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26).

e controllo con le relative condizioni applicabili e le autorità competenti dello Stato membro interessato.

Il meccanismo di composizione delle controversie previsto dall'accordo sulla coesione presenta elementi comuni ma anche differenze rispetto a quello previsto negli accordi nei settori del mercato interno a cui la Svizzera partecipa, coi quali condivide segnatamente un complesso di disposizioni comuni relative al tribunale arbitrale ma contrariamente ai quali non prevede un ruolo per la Corte di giustizia dell'Unione europea. In caso di controversia, al fine di ovviare a un'eventuale situazione di squilibrio possono essere prese misure di compensazione nell'ambito dell'accordo sulla coesione o di altro accordo in esso elencato.

Accordo sui programmi

L'accordo sui programmi inquadra giuridicamente la partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione. Stabilisce le modalità di calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e a copertura dei relativi costi amministrativi e garantisce il diritto dell'Unione di mantenere una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari. Stabilisce le condizioni relative alla mobilità delle persone coinvolte nell'attuazione dei programmi dell'Unione in questione. Prevede disposizioni sulle situazioni nelle quali la partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione può essere sospesa e alle quali può essere denunciato l'accordo.

L'accordo prevede la propria applicazione a titolo provvisorio, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2025, se firmato prima del 15 novembre 2025, così che la cooperazione nei settori da esso contemplati possa iniziare alla data indicata per ciascun programma. Per la partecipazione della Svizzera al programma EU4Health, la data è collegata alla data di entrata in vigore dell'accordo sanitario.

Il protocollo I stabilisce le condizioni dell'associazione della Svizzera ai programmi dell'Unione elencati di seguito.

- Intero programma *Orizzonte Europa* dal 1° gennaio 2025: Orizzonte Europa (2021-2027)²³ è il programma fondamentale dell'Unione per il finanziamento della ricerca e innovazione.
- *Programma Euratom di ricerca e formazione* dal 1° gennaio 2025: i programmi che integrano il programma Orizzonte Europa e rientrano nel trattato Euratom²⁴.
- *Erasmus+* dal 1° gennaio 2027: Erasmus+ è il programma per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport²⁵.
- Tutte le componenti di *Europa digitale*, tranne quelle su cibersicurezza e semiconduttori, dal 1° gennaio 2025: Europa digitale è il programma dell'Unione

²³ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

²⁴ Regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo 2021-2025 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e abroga il regolamento (Euratom) 2018/1563 (GU L 167I del 12.5.2021, pag. 81).

²⁵ Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1).

volto a colmare il divario tra la ricerca sulle tecnologie digitali e la loro diffusione sul mercato.

Il protocollo II riguarda la partecipazione della Svizzera a Fusion for Energy (F4E), l'impresa comune europea per il progetto ITER istituita dalla decisione 2007/198/Euratom del Consiglio²⁶.

Il protocollo III prevede l'associazione della Svizzera alle parti specifiche del programma EU4Health²⁷ riguardanti la preparazione alle crisi, come previsto dall'accordo sanitario. La Svizzera partecipa al programma EU4Health a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo sanitario, per la durata residua del programma EU4Health o, se precedente, fino alla fine del quadro finanziario pluriennale 2021–2027.

Accordo sull'Agenzia spaziale

L'Accordo sull'Agenzia spaziale non è un accordo in un settore relativo al mercato interno a cui la Svizzera partecipa. Stabilisce le condizioni alle quali la Svizzera ha il diritto di partecipare all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) istituita dal regolamento (UE) 2021/696²⁸. Si basa sull'accordo UE-Svizzera del 2014 sui programmi europei di navigazione satellitare²⁹. L'accordo sull'Agenzia spaziale prevede che dopo la firma le parti lo applichino a titolo provvisorio.

L'accordo stabilisce il contributo finanziario della Svizzera all'EUSPA, usando per il calcolo del contributo operativo e della quota di partecipazione a partire dal 2028 la stessa chiave di contribuzione degli accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa. In funzione della data a partire dalla quale l'accordo sarà applicato a titolo provvisorio, la percentuale del contributo operativo sulla cui base saranno calcolate le quote di partecipazione sarà il 2 % per il 2026 e il 3 % per il 2027. A decorrere dal 2028, la percentuale sarà identica a quella fissata in altri accordi che prevedono la partecipazione della Svizzera a organismi o agenzie, vale a dire il 4 %.

Se prevista da un protocollo dell'accordo sui programmi, l'accordo sull'Agenzia spaziale consente la partecipazione della Svizzera ad attività in relazione ad altre componenti del programma spaziale oltre a Galileo e al Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), che sono stati previsti nell'accordo del 2014.

L'accordo comprende l'appendice convenzionale su diritti, immunità e privilegi dell'EUSPA e del relativo personale.

²⁶ Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).

²⁷ Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 ("programma UE per la salute") (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).

²⁸ Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).

²⁹ Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare (GU L 15 del 20.1.2014, pag. 3).

Protocollo riguardante la cooperazione parlamentare

Il protocollo parlamentare istituisce un Comitato parlamentare misto quale forum di dialogo e di dibattito tra membri del Parlamento europeo e membri dell'Assemblea federale svizzera. Obiettivo del comitato è promuovere la comprensione reciproca e la riflessione sulle relazioni tra l'UE e la Svizzera in generale, compreso il loro possibile ulteriore sviluppo. Il Comitato parlamentare misto è informato periodicamente in merito alle decisioni e alle raccomandazioni dei comitati misti istituiti dagli accordi facenti parte dell'ampio pacchetto. Può richiedere alle parti informazioni rilevanti in merito all'attuazione degli accordi facenti parte dell'ampio pacchetto e può formulare raccomandazioni alle parti.

Dichiarazione comune sull'istituzione di un dialogo ad alto livello tra l'Unione e la Svizzera

L'istituendo dialogo ad alto livello sarà finalizzato a:

- promuovere la comprensione reciproca e la cooperazione sull'ampio pacchetto bilaterale negoziato e sul possibile ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali;
- tematizzare questioni di reciproco interesse, in particolare la partecipazione della Svizzera al mercato interno e le possibilità di rafforzare il partenariato tra le parti; e
- valutare l'attuazione dell'ampio pacchetto bilaterale, l'operato dei comitati misti e il possibile ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali.

Testo degli accordi e notifiche

Il testo degli accordi è presentato al Consiglio assieme alla presente proposta. Il testo delle dichiarazioni comuni che accompagnano vari accordi o protocolli è presentato insieme alla presente proposta, unitamente a una dichiarazione comune sull'istituzione di un dialogo ad alto livello tra l'Unione e la Svizzera e a due dichiarazioni unilaterali della Svizzera relative, rispettivamente, all'accordo sulla libera circolazione delle persone e all'accordo sanitario.

In conformità dei trattati, spetta alla Commissione procedere, a nome dell'Unione, alla notifica prevista negli accordi e nei protocolli per esprimere il consenso dell'Unione ad essere da essi vincolata.

Tabella 1 - Panoramica delle disposizioni istituzionali e di altro tipo comuni agli accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa e all'accordo sanitario

Disposizioni dell'accordo	Disposizioni identiche su
Disposizioni generali	<ul style="list-style-type: none"> – obiettivi istituzionali e/o finalità dell'accordo – natura dell'accordo e relazione dei protocolli con l'accordo (per accordo preesistente)
Allineamento dell'accordo agli atti giuridici dell'Unione	<ul style="list-style-type: none"> – obbligo per il Comitato misto di integrare nell'accordo i nuovi atti che rientrano nel relativo campo di applicazione – partecipazione all'elaborazione di atti giuridici ("diritto di partecipazione") e integrazione di atti giuridici nell'accordo – adempimento degli obblighi costituzionali da parte della Svizzera
Interpretazione e applicazione dell'accordo	<ul style="list-style-type: none"> – principi di interpretazione uniforme, di applicazione effettiva e armoniosa e di esclusività – procedura in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione, misure di compensazione e cooperazione tra giurisdizioni
Altre disposizioni	<ul style="list-style-type: none"> – Comitato misto – contributo finanziario della Svizzera al finanziamento degli organismi o agenzie e dei sistemi di informazione a cui ha accesso – trattamento delle informazioni – riferimenti negli atti giuridici dell'Unione a territori e cittadini degli Stati membri, entrata in vigore e attuazione degli atti giuridici, destinatari, diritti e obblighi degli Stati membri
Disposizioni finali	<ul style="list-style-type: none"> – entrata in vigore e applicazione – modifiche e denuncia
Allegato sull'attuazione del contributo finanziario della Svizzera	<ul style="list-style-type: none"> – elenco delle attività, degli organismi o agenzie e dei sistemi di informazione – modalità di pagamento – regimi transitori (ove applicabile)
Allegato/appendice sul tribunale arbitrale	<ul style="list-style-type: none"> – cancelleria e servizi di segreteria del tribunale arbitrale – avvio della procedura di composizione delle controversie – composizione del tribunale arbitrale – procedimento arbitrale

	– decisioni del tribunale arbitrale
Appendice su privilegi e immunità degli organismi o agenzie	– inviolabilità dei locali, degli edifici e degli archivi dell'organismo o agenzia – esenzione fiscale di averi, entrate, beni e servizi per uso ufficiale – status diplomatico della corrispondenza e delle comunicazioni – privilegi, immunità, fiscalità e copertura di previdenza sociale del personale cui si applica lo statuto

Tabella 2 - Disposizioni sugli aiuti di Stato comuni all'accordo elettrico e ai protocolli sugli aiuti di Stato degli accordi sul trasporto aereo e sul trasporto terrestre

Parte/capitolo del protocollo o degli allegati sugli aiuti di Stato	Disposizioni identiche su
Corpus	– obiettivi relativi agli aiuti di Stato – relazione del protocollo con l'accordo vigente (per accordo preesistente) – aiuti di Stato incompatibili e compatibili con l'accordo e aiuti esistenti – sorveglianza, trasparenza, modalità di cooperazione e consultazioni – integrazione di atti giuridici – ratifica e entrata in vigore, modifiche e denuncia
Allegato su esenzioni e chiarimenti	– misure compatibili con il buon funzionamento del mercato interno
Allegato sugli atti giuridici generali e settoriali applicabili nell'Unione	– atti generali applicabili a tutti i settori, integrati da norme settoriali specifiche al settore contemplato dall'accordo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un ampio pacchetto di accordi intesi a consolidare, approfondire e ampliare le relazioni bilaterali con la Confederazione Svizzera

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto i), paragrafo 7 e paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione [...] del Consiglio del [data]², l'Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione è stato firmato il [data] con riserva della sua conclusione in data successiva ed è applicato a titolo provvisorio dal [data] in attesa della sua entrata in vigore.
- (2) Conformemente alla decisione [...] del Consiglio del [data]³, un ampio pacchetto di accordi è stato firmato il [data], con riserva della sua conclusione in data successiva. L'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale è applicato a titolo provvisorio dal [data] in attesa della sua entrata in vigore.
- (3) Il 12 marzo 2024⁴ il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione Svizzera (anche "Svizzera") per un vasto complesso di misure relative alle relazioni bilaterali con la Svizzera, comprendente disposizioni istituzionali e sugli aiuti di Stato negli accordi tra l'Unione europea e la Svizzera nei settori relativi

¹ [Approvazione] pubblicata nella GU L, [XXX].

² Decisione (UE) .../... del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione a titolo provvisorio dell'Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione.

³ Decisione (UE).../... del Consiglio [relativa alla firma di un ampio pacchetto di accordi intesi a consolidare, approfondire e ampliare le relazioni bilaterali con la Confederazione Svizzera, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

⁴ Decisione (UE, Euratom) 2024/995 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che autorizza l'avvio di negoziati con la Confederazione svizzera su disposizioni istituzionali negli accordi tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativi al mercato interno, su un accordo sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione e su un accordo sul quale si basi il contributo permanente della Confederazione svizzera alla coesione dell'Unione (GU L, 2024/995, 26.3.2024).

al mercato interno e, ove necessario, specifici adeguamenti di tali accordi⁵, un accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione e un accordo sul quale si basi il contributo permanente della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali tra le regioni. Il Consiglio aveva parimenti autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Svizzera per la conclusione di accordi nuovi su energia elettrica, sanità, sicurezza degli alimenti, partecipazione della Svizzera alle agenzie dell'Unione europea per il programma spaziale dell'Unione e per le ferrovie e modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo per consentire il cabotaggio.

- (4) La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione un ampio pacchetto di accordi che si compone degli elementi seguenti: protocolli sulle disposizioni istituzionali, sugli aiuti di Stato e sulle disposizioni modificative degli accordi vigenti tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa; Protocollo del vigente Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli che istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare; Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sull'energia elettrica; Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulla sanità; Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea; Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione; Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale; Protocollo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera riguardante la cooperazione parlamentare.
- (5) I protocolli istituzionali impongono al Comitato misto l'obbligo d'integrare tutti gli atti di diritto dell'Unione rientranti nel campo di applicazione degli accordi e prevedono le disposizioni atte a garantire che la Svizzera sia vincolata dalle norme in questione. Assicurano l'interpretazione e l'applicazione uniformi di tutti gli accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, così come assicurano che, qualora l'applicazione di tali accordi implichi nozioni di diritto dell'Unione, questi siano interpretati e applicati conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. I protocolli istituzionali prevedono un meccanismo efficace di composizione delle controversie basato sull'arbitrato, che comprende il rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea di tutte le questioni di diritto dell'Unione sorte nel corso della procedura. In caso di inadempimento della decisione del tribunale arbitrale, possono essere adottate misure di compensazione proporzionate nell'ambito dell'accordo in questione o di altro accordo in un settore relativo al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.

⁵ Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia; Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo; Accordo tra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone; Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità; Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, firmati tutti il 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).

- (6) I protocolli di modifica degli accordi vigenti mettono le necessarie modifiche sostanziali in conformità con il nuovo quadro istituzionale. Il Protocollo di modifica dell'Accordo sul trasporto aereo prevede inoltre lo scambio reciproco di diritti di cabotaggio.
- (7) I protocolli sugli aiuti di Stato dei vigenti accordi sul trasporto aereo e sul trasporto terrestre garantiscono parità di condizioni per la partecipazione della Svizzera al mercato interno nei settori in essi contemplati. La Svizzera applicherà norme sostanziali e procedurali, compresi meccanismi di sorveglianza e di applicazione, equivalenti a quelle che si applicano all'interno dell'Unione.
- (8) Il Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli aggiorna il meccanismo di composizione delle controversie dell'accordo allineandolo alla prassi consolidata negli accordi commerciali dell'Unione.
- (9) Un distinto protocollo dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare esteso a tutte le dimensioni della filiera alimentare. Il protocollo comprende le disposizioni istituzionali comuni a tutti gli accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.
- (10) Il nuovo Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sull'energia elettrica stabilisce le norme e le condizioni alle quali la Svizzera può partecipare al mercato interno dell'energia elettrica. L'accordo comprende le disposizioni istituzionali comuni a tutti gli accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa e norme sugli aiuti di Stato quasi identiche a quelle che si applicano al trasporto aereo e al trasporto terrestre.
- (11) Il nuovo Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulla sanità mira a rafforzare la cooperazione tra l'Unione e la Svizzera per quanto riguarda le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e applica per analogia le disposizioni istituzionali comuni agli accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa. L'accordo è collegato alla partecipazione della Svizzera al programma d'azione dell'Unione in materia di salute ("programma UE per la salute") (EU4Health).
- (12) Il nuovo Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea stabilisce la base giuridica e fissa i parametri del contributo finanziario regolare della Svizzera, nel quadro dell'ampio pacchetto, per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione. L'accordo prevede un meccanismo di composizione delle controversie; in caso di inadempimento di una decisione arbitrale, possono essere adottate misure di compensazione proporzionate nell'ambito di uno degli accordi rientranti nel pacchetto.
- (13) Il nuovo Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione permetterà alla Svizzera di partecipare a vari programmi dell'Unione aperti all'associazione di paesi terzi: Orizzonte Europa, Euratom Ricerca e formazione, ITER/F4E (Fusion for Energy), Europa digitale, Erasmus+ e EU4Health.
- (14) Il nuovo Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione

europea per il programma spaziale stabilisce le condizioni alle quali può avere luogo la partecipazione della Svizzera ai lavori dell'Agenzia.

- (15) Disposizioni identiche nei diversi protocolli istituzionali e negli accordi nuovi disciplinano il contributo finanziario della Svizzera ai costi dei sistemi di informazione e degli organismi o agenzie a cui partecipa.
- (16) Il Protocollo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera riguardante la cooperazione parlamentare istituisce un Comitato parlamentare misto quale forum di dialogo e di dibattito tra membri del Parlamento europeo e membri dell'Assemblea federale svizzera, al fine di promuovere la comprensione reciproca e la riflessione sulle relazioni tra l'UE e la Svizzera in generale, compreso il loro possibile ulteriore sviluppo.
- (17) Date le modifiche sostanziali apportate agli accordi che rientrano nell'ambito di applicazione della decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione⁶, è opportuno abrogare gli articoli da 2 a 6 di tale decisione e il rispettivo articolo 3 delle decisioni 2011/51/UE⁷ e 2011/738/UE⁸ del Consiglio sostituendoli con la presente decisione, la quale prevede un insieme coerente e completo di norme sull'applicazione e sull'attuazione degli accordi in questione nell'Unione.
- (18) È opportuno definire le modalità della rappresentanza dell'Unione nei comitati misti e negli altri organi istituiti dagli accordi e dai protocolli oggetto della presente decisione.
- (19) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), è opportuno abilitare la Commissione europea ad approvare a nome dell'Unione talune modifiche specifiche degli accordi e dei protocolli oggetto della presente decisione che sono destinate a essere adottate con una procedura semplificata o da un organo istituito da uno di tali accordi o protocolli in conformità delle disposizioni in essi previste. Tutte le altre decisioni che hanno effetti giuridici destinate a essere adottate da un organo istituito da uno degli accordi o protocolli dovrebbero essere approvate a nome dell'Unione in conformità dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
- (20) Nel contesto descritto è necessario stabilire le modalità con cui decidere la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitati misti e altri organi istituiti dagli accordi e dal protocollo nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa e dall'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulla sanità, affinché gli atti giuridici adottati dall'Unione nei settori contemplati da tali accordi e da tale protocollo vi siano integrati quanto prima dopo l'adozione e la

⁶ Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).

⁷ Decisione 2011/51/UE del Consiglio, del 18 gennaio 2011, relativa alla firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 25 del 28.1.2011, pag. 3).

⁸ Decisione 2011/738/UE del Consiglio, del 20 ottobre 2011, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 297 del 16.11.2011, pag. 1).

trasmissione alla Svizzera, così da provvedere all'applicazione simultanea di tali atti giuridici nell'Unione e in Svizzera.

- (21) Al fine di consentire all'Unione di agire in modo rapido ed efficace per tutelare i propri interessi in conformità degli accordi e protocolli oggetto della presente decisione, è opportuno abilitare la Commissione europea ad adottare decisioni che sospendano l'applicazione degli accordi e protocolli mediante il ricorso a misure di compensazione, di salvaguardia, di riequilibrio, di crisi e di sospensione, alle condizioni stabilite nelle corrispondenti disposizioni degli accordi e protocolli.
- (22) Per quanto riguarda l'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, è opportuno che la Commissione europea continui ad adottare determinate misure necessarie per l'attuazione dell'accordo.
- (23) Gli accordi e protocolli oggetto della presente decisione compongono un insieme coerente che stabilisce l'architettura di un ampio partenariato rafforzato in una vasta gamma di settori contemplati dai trattati, basato su un adeguato equilibrio tra diritti e obblighi. La decisione relativa alla conclusione di tali accordi e protocolli dovrebbe pertanto basarsi sulla base giuridica sostanziale prevista dal TFUE per l'istituzione di un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.
- (24) Per le materie che ricadono nel trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato Euratom") la conclusione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione è soggetta a una procedura distinta.
- (25) La dichiarazione comune dell'Unione europea e della Confederazione Svizzera sull'istituzione di un dialogo ad alto livello sull'ampio pacchetto bilaterale e sul possibile ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali tra l'Unione europea e la Svizzera è stata firmata a nome dell'Unione il [data].
- (26) È opportuno approvare gli accordi e protocolli oggetto della presente decisione e le dichiarazioni comuni che li accompagnano,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sono approvati gli accordi e protocolli seguenti:
 - (a) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone⁹;
 - (b) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone¹⁰;
 - (c) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo¹¹;

⁹ Il testo del protocollo è pubblicato nella GU L, [XXX].

¹⁰ Il testo del protocollo è pubblicato nella GU L, [XXX].

¹¹ Il testo del protocollo è pubblicato nella GU L, [XXX].

- (d) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo¹²;
- (e) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo¹³;
- (f) Protocollo di modifica dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia¹⁴;
- (g) Protocollo istituzionale dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (h) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia¹⁵;
- (i) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità¹⁶;
- (j) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità¹⁷;
- (k) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli¹⁸;
- (l) Protocollo dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli che istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare¹⁹;
- (m) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sull'energia elettrica²⁰;
- (n) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulla sanità²¹;
- (o) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea²²;
- (p) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale²³;

¹² Il testo del protocollo è pubblicato nella GU L, [XXX].

¹³ Il testo del protocollo è pubblicato nella GU L, [XXX].

¹⁴ Il testo del protocollo è pubblicato nella GU L, [XXX].

¹⁵ Il testo del protocollo è pubblicato nella GU L, [XXX].

¹⁶ Il testo del protocollo è pubblicato nella GU L, [XXX].

¹⁷ Il testo del protocollo è pubblicato nella GU L, [XXX].

¹⁸ Il testo del protocollo è pubblicato nella GU L, [XXX].

¹⁹ Il testo del protocollo è pubblicato nella GU L, [XXX].

²⁰ Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L, [XXX].

²¹ Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L, [XXX].

²² Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L, [XXX].

²³ Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L, [XXX].

- (q) Protocollo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera riguardante la cooperazione parlamentare²⁴.
2. L'Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione è approvato per le materie che non ricadono nel trattato Euratom²⁵.

Articolo 2

1. È approvata la dichiarazione comune sull'istituzione di un dialogo ad alto livello sull'ampio pacchetto bilaterale e sul possibile ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali tra l'Unione europea e la Svizzera²⁶.
2. Sono approvate le dichiarazioni comuni seguenti che accompagnano gli accordi e i protocolli di cui all'articolo 1 della presente decisione:
- (a) dichiarazioni comuni seguenti che accompagnano il protocollo di modifica di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione²⁷:
- dichiarazione comune sulla cittadinanza dell'Unione;
 - dichiarazione comune sulla prevenzione e la lotta contro l'abuso dei diritti conferiti dalla direttiva 2004/38/CE;
 - dichiarazione comune sul rifiuto dell'assistenza sociale e sulla cessazione del soggiorno prima di acquisire il diritto di soggiorno permanente;
 - dichiarazione comune sulla notifica delle assunzioni;
 - dichiarazione comune relativa alla convenzione sul riconoscimento delle qualifiche;
 - dichiarazione comune sui posti di lavoro vacanti;
 - dichiarazione comune sugli obiettivi comuni in materia di libera prestazione di servizi fino a 90 giorni di lavoro effettivo e di garanzia dei diritti dei lavoratori distaccati;
 - dichiarazione comune sui sistemi di controllo efficaci, compreso il sistema di esecuzione duale della Svizzera;
 - dichiarazione comune sul principio della "parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo" e su un livello proporzionato e adeguato di tutela dei lavoratori distaccati;
 - dichiarazione comune sulla partecipazione della Svizzera alle attività dell'Autorità europea del lavoro;
 - dichiarazione comune sul sistema di registrazione a fini dichiarativi dei lavoratori frontalieri;
 - dichiarazione comune relativa all'inclusione di due atti giuridici dell'Unione nell'allegato I dell'accordo;

²⁴ Il testo del protocollo è pubblicato nella GU L, [XXX].

²⁵ Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L, [XXX].

²⁶ La dichiarazione è pubblicata nella GU L, [XXX].

²⁷ La dichiarazione è pubblicata nella GU L, [XXX].

- (b) dichiarazione comune che accompagna il protocollo sugli aiuti di Stato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della presente decisione²⁸;
 - (c) dichiarazione comune che accompagna il protocollo di modifica di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della presente decisione²⁹;
 - (d) dichiarazione comune che accompagna il protocollo sugli aiuti di Stato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), della presente decisione³⁰;
 - (e) dichiarazione comune che accompagna l'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera m), della presente decisione³¹.
3. Il Consiglio prende atto delle dichiarazioni della Svizzera seguenti:
- (a) dichiarazione della Svizzera sulle misure da adottare nei confronti dei lavoratori autonomi nell'ambito della procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata, che accompagna il protocollo di modifica di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione³²;
 - (b) dichiarazione della Confederazione Svizzera relativa all'inclusione per analogia degli elementi istituzionali nell'Accordo sulla sanità, che accompagna l'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera n), della presente decisione³³.

Articolo 3

1. La Commissione rappresenta l'Unione nei comitati misti e negli altri organi misti istituiti in conformità degli accordi e del protocollo seguenti:
- (a) Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
 - (b) Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo;
 - (c) Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
 - (d) Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
 - (e) Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli;
 - (f) Protocollo dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli che istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare;
 - (g) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sull'energia elettrica;
 - (h) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulla sanità;

²⁸ La dichiarazione è pubblicata nella GU L, [XXX].

²⁹ La dichiarazione è pubblicata nella GU L, [XXX].

³⁰ La dichiarazione è pubblicata nella GU L, [XXX].

³¹ La dichiarazione è pubblicata nella GU L, [XXX].

³² La dichiarazione è pubblicata nella GU L, [XXX].

³³ La dichiarazione è pubblicata nella GU L, [XXX].

- (i) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea;
 - (j) Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione;
 - (k) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.
2. Quando rappresenta l'Unione negli organi istituiti dagli accordi e dal protocollo di cui al paragrafo 1, la Commissione informa tempestivamente il Consiglio delle discussioni e dei risultati delle riunioni e degli atti adottati in tale sede.
3. Ciascuno Stato membro è autorizzato a inviare un rappresentante che, nella delegazione dell'Unione, accompagni il rappresentante della Commissione alle riunioni dei comitati misti istituiti dagli accordi e dal protocollo di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

1. La Commissione è abilitata ad adottare, nei comitati misti istituiti dagli accordi e dal protocollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la posizione dell'Unione relativamente alle decisioni seguenti:
- (a) decisioni che definiscono le istruzioni per il trattamento delle informazioni sensibili non classificate;
 - (b) decisioni che istituiscono gruppi di lavoro o di esperti in conformità delle disposizioni seguenti:
 - articolo 14, paragrafo 7, dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione;
 - articolo 21, paragrafo 8, dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione;
 - articolo 51, paragrafo 7, dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della presente decisione;
 - articolo 10, paragrafo 7, dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della presente decisione;
 - articolo 6, paragrafo 7, dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della presente decisione;
 - articolo 11, paragrafo 8, del protocollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della presente decisione;
 - articolo 25, paragrafo 8, dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della presente decisione;
 - articolo 19, paragrafo 7, dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della presente decisione;
 - (c) decisioni che integrano negli accordi atti giuridici dell'Unione, fatti salvi gli adeguamenti tecnici eventualmente necessari, in conformità delle disposizioni seguenti:

- rispettivo articolo 5, paragrafo 4, dei protocolli istituzionali degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d), della presente decisione;
 - articolo 13, paragrafo 4, del protocollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della presente decisione;
 - articolo 27, paragrafo 4, dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della presente decisione;
 - articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della presente decisione;
- (d) decisioni che stabiliscono l'elenco degli ulteriori comitati e altri organi nei quali sono coinvolti esperti svizzeri, ove sia necessario ai fini del buon funzionamento degli accordi o dei protocolli, in conformità delle disposizioni seguenti:
- rispettivo articolo 4, paragrafo 4, dei protocolli istituzionali degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d), della presente decisione;
 - articolo 12, paragrafo 4, del protocollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della presente decisione;
 - articolo 26, paragrafo 4, dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della presente decisione;
 - articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della presente decisione;
- (e) decisioni che adottano le norme in materia di protezione dei dati personali, segreto professionale e interessi legittimi di riservatezza che l'Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato è tenuto a rispettare nel rendere pubbliche le decisioni del tribunale arbitrale, in conformità del rispettivo articolo IV.2, paragrafo 4, degli accordi o protocolli seguenti:
- rispettiva appendice dei protocolli istituzionali degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d), della presente decisione;
 - appendice sul tribunale arbitrale del protocollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della presente decisione;
 - rispettivo protocollo sul tribunale arbitrale degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere e), g), h) e i), della presente decisione;
- (f) decisioni che adottano e aggiornano l'elenco delle indennità giornaliere e orarie massime e minime per le quali gli arbitri possono ricevere onorari, in conformità del rispettivo articolo VI.6, paragrafo 2, degli accordi o protocolli seguenti:
- rispettiva appendice sul tribunale arbitrale dei protocolli istituzionali degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d), della presente decisione;
 - appendice sul tribunale arbitrale del protocollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della presente decisione;
 - rispettivo protocollo sul tribunale arbitrale degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere e), g), h) e i), della presente decisione;

- (g) decisioni seguenti ai sensi dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della presente decisione:
- decisioni che stabiliscono la differenziazione fra le tariffe applicabili alle categorie di veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci e determinano la media ponderata delle tariffe di cui all'articolo 40, paragrafi 2 e 3, dell'accordo, in conformità dell'articolo 40, paragrafi 2 e 5, dello stesso;
 - decisioni che riesaminano e aggiornano i livelli massimi delle tariffe di cui all'articolo 40, paragrafo 3, dell'accordo, in conformità dell'articolo 42, paragrafo 2, dello stesso;
 - decisioni che determinano le modalità amministrative del funzionamento dell'Osservatorio di rilevamento del traffico stradale, ferroviario e combinato nella regione alpina e stabiliscono il contributo di ciascuna parte contraente al finanziamento di tale funzionamento, in conformità dell'articolo 45, paragrafi 2 e 3, dell'accordo;
 - decisioni adottate a norma dell'articolo 46, paragrafi 2 e 4, dell'accordo;
 - decisioni nell'ambito di misure di salvaguardia consensuali prese in caso di gravi distorsioni nei flussi di traffico attraverso l'arco alpino che arrecano pregiudizio agli obiettivi definiti all'articolo 30 dell'accordo, in conformità dell'articolo 47 dello stesso;
 - decisioni di modificare gli allegati 5, 6, 8 e 9 dell'accordo, in conformità dell'articolo 55, paragrafo 3, dello stesso;
 - decisioni che stabiliscono le modalità di comunicazione, tra le autorità competenti, delle informazioni sui trasportatori che prestano servizi internazionali occasionali di trasporto a mezzo autobus, in conformità dell'allegato 7, articolo 1, punto 2.3, dell'accordo;
 - decisioni relative alle autorizzazioni a effettuare servizi internazionali di trasporto a mezzo autobus nelle situazioni descritte nell'allegato 7, articolo 4, dell'accordo, in conformità dell'articolo 4, paragrafi 4 e 7, dello stesso allegato;
- (h) decisioni seguenti ai sensi dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della presente decisione:
- decisioni che definiscono le procedure per l'esecuzione delle verifiche previste agli articoli 7 e 8 dell'accordo, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera e), primo e secondo trattino, dello stesso;
 - le decisioni relative alle contestazioni circa il riconoscimento o la revoca del riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera e), terzo e quarto trattino, dello stesso;
 - decisioni che stabiliscono la procedura per le ispezioni congiunte effettuate dagli organismi designati per accertare la conformità alle condizioni stabilite all'allegato 4, articolo 2, dell'accordo, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, dello stesso allegato;
- (i) decisioni ai sensi dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della presente decisione per quanto riguarda:

- questioni inerenti agli allegati da 7 a 10 e all'allegato 12 dell'accordo e alle relative appendici;
 - questioni inerenti agli allegati da 4 a 6 e all'allegato 11 dell'accordo nel corso del periodo di transizione di cui all'articolo 32 del protocollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della presente decisione;
- (j) decisioni che stabiliscono soluzioni adeguate per lo scambio diretto di informazioni tra la Commissione e le autorità e gli organismi competenti della Svizzera nei settori in cui è necessario un trasferimento rapido delle informazioni, in conformità delle disposizioni seguenti:
- allegato 1, articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della presente decisione;
 - articolo 40, paragrafo 3, e articolo 41, paragrafo 2, dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della presente decisione.
2. Per le decisioni che hanno effetti giuridici adottate dai comitati misti istituiti dagli accordi o dal protocollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, diverse dalle decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la posizione da adottare a nome dell'Unione è stabilita secondo la procedura prevista all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Articolo 5

1. La Commissione decide per l'Unione relativamente all'adozione delle misure seguenti:
- (a) misure di compensazione per applicazione non corretta degli strumenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), della presente decisione, al fine di ovviare a una situazione di squilibrio in conformità delle disposizioni seguenti:
- rispettivo articolo 11 dei protocolli istituzionali degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d), della presente decisione;
 - articolo 21 del protocollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della presente decisione;
 - articolo 33 dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della presente decisione;
 - articolo 16 dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della presente decisione; o
 - articolo 17 dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), della presente decisione;
- (b) misure di riequilibrio e misure di riequilibrio provvisorie qualora le misure di salvaguardia adottate dalla Svizzera in forza dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione, per ovviare a gravi difficoltà di ordine economico o sociale causate dall'applicazione dell'accordo abbiano creato uno squilibrio tra i rispettivi diritti e obblighi ai sensi dell'accordo, in conformità dell'articolo 14a, paragrafi 3 e 5, dell'accordo;
- (c) misure seguenti ai sensi dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della presente decisione:
- misure di salvaguardia unilaterali che, allo scopo di rafforzare la competitività del trasporto ferroviario e combinato rispetto al trasporto su

strada, aumentano le tariffe applicabili ai veicoli in caso di difficoltà nei flussi di traffico stradale attraverso l'arco alpino e di sottoutilizzo della capacità ferroviaria dell'Unione, in conformità dell'articolo 46 dell'accordo;

- misure di salvaguardia consensuali prese in caso di gravi distorsioni nei flussi di traffico attraverso l'arco alpino che arrecano pregiudizio agli obiettivi definiti all'articolo 30 dell'accordo, in conformità dell'articolo 47 dello stesso;
 - misure di crisi intese a ripristinare e mantenere i flussi di traffico attraverso l'arco alpino qualora siano gravemente perturbati per cause di forza maggiore, in conformità dell'articolo 48 dell'accordo;
- (d) misure di salvaguardia qualora, in collegamento con l'applicazione degli allegati 1, 2 e 3 dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della presente decisione, le importazioni di prodotti agricoli originari della Svizzera provochino o rischino di provocare una grave perturbazione sui mercati agricoli comuni dell'Unione, in conformità dell'articolo 10 dell'accordo;
- (e) misure di salvaguardia provvisorie qualora l'inadempimento da parte della Svizzera di un obbligo imposto dagli allegati da 7 a 10 dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della presente decisione rischi di mettere a repentaglio la salute umana o comprometta l'efficacia di misure di lotta contro la frode, in conformità dell'allegato 7, articolo 26, dell'allegato 8, articolo 16, dell'allegato 9, articolo 9, e dell'allegato 10, articolo 5, dell'accordo;
- (f) sospensione o denuncia della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione in conformità dell'articolo 19 dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), della presente decisione;
- (g) misure necessarie per garantire l'integrità dello Spazio di sicurezza alimentare dell'Unione, secondo quanto stabilito all'articolo 15, paragrafo 3, del protocollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della presente decisione;
- (h) sospensione della partecipazione della Svizzera agli organismi o agenzie, ai sistemi di informazione e alle altre attività dell'Unione elencati a cui la Svizzera ha accesso in conformità delle disposizioni seguenti:
- rispettivo articolo 13, paragrafo 2, dei protocolli istituzionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d), della presente decisione;
 - rispettivo articolo 9, paragrafo 2, articolo 49, paragrafo 2, e articolo 25, paragrafo 2, degli accordi e del protocollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere f), g) e h), della presente decisione.
2. Per le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), la Commissione consulta il Parlamento europeo e il Consiglio prima di decidere. La Commissione può fissare in funzione dell'urgenza della questione un termine entro il quale il Consiglio e il Parlamento europeo possono formulare un parere.

Articolo 6

1. La Commissione adotta le misure necessarie per l'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della presente decisione per quanto riguarda:

- attuazione delle concessioni tariffarie previste negli allegati 2 e 3 dell'accordo e modifiche e adeguamenti tecnici indotti da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e della TARIC;
 - attuazione dell'allegato 7, titolo III, dell'allegato 8, articolo 14, dell'allegato 9, dell'allegato 10 e dell'allegato 12, articoli 3, 13 e 15, dell'accordo.
2. Nel corso del periodo di transizione di cui all'articolo 32 del protocollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della presente decisione, la Commissione adotta le misure necessarie per l'attuazione degli allegati da 4 a 6 e dell'allegato 11 dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della presente decisione.

Articolo 7

1. Gli articoli da 2 a 6 della decisione 2002/309/CE, Euratom sono abrogati.
2. L'articolo 3 della decisione 2011/51/UE e l'articolo 3 della decisione 2011/738/UE sono abrogati.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA
"ENTRATE" – PER LE PROPOSTE AVENTI INCIDENZA SULLA VOCE
"ENTRATE" DEL BILANCIO

PARTE I - PROGRAMMI DELL'UNIONE

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un ampio pacchetto di accordi intesi a consolidare, approfondire e ampliare le relazioni bilaterali con la Confederazione Svizzera.

2. LINEE DI BILANCIO

La parte I illustra l'incidenza finanziaria dell'Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione ("accordo sui programmi"). La parte II illustra l'incidenza finanziaria degli accordi dell'ampio pacchetto che prevedono un contributo finanziario della Svizzera a vari organismi o agenzie e sistemi di informazione.

• **Orizzonte Europa**

Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce):

- 6 0 1 0 — Orizzonte Europa — Entrate con destinazione specifica

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione:

Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce):

- intero articolo 01 01 01 (01 01 01 01, 01 01 01 02, 01 01 01 03, 01 01 01 11, 01 01 01 12, 01 01 01 13, 01 01 01 71, 01 01 01 72, 01 01 01 73, 01 01 01 74, 01 01 01 76)
- intero articolo 01 02 01 (01 02 01 01, 01 02 01 02, 01 02 01 03)
- intero articolo 01 02 02 (01 02 02 10, 01 02 02 11, 01 02 02 12, 01 02 02 20, 01 02 02 30, 01 02 02 31, 01 02 02 40, 01 02 02 41, 01 02 02 42, 01 02 02 43, 01 02 02 50, 01 02 02 51, 01 02 02 52, 01 02 02 53, 01 02 02 54, 01 02 02 60, 01 02 02 61, 01 02 02 70)
- intero articolo 01 02 03 (01 02 03 01, 01 02 03 02, 01 02 03 03)
- intero articolo 01 02 04 (01 02 04 01, 01 02 04 02)
- articolo 01 02 05
- linea di bilancio 20 XX Spese amministrative della Commissione europea.

- **Erasmus+**

Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce):

- 6 0 1 0 — Erasmus+ — Entrate con destinazione specifica

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione:

Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce):

- intero articolo Erasmus+ (rubrica 2: 07.030101, 07.030102, 07.0302, 07.0303, 07.010201.xx, 07.010275)
- Erasmus+ (rubrica 6: 15.020102, 14.020150, 14.010175, 15.010175)
- linea di bilancio 20 XX Spese amministrative della Commissione europea.

- **EU4Health**

Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce):

- titolo 6: Entrate, contributi e restituzioni relativi alle politiche dell'Unione, capitolo 6 1: Coesione, resilienza e valori, articolo 6 1 1: Ripresa e resilienza e voce 6 1 1 3 Programma UE per la salute (EU4Health) — Entrate con destinazione specifica.

Le entrate saranno assegnate alle seguenti linee di spesa:

Linea di bilancio	Titolo
06 01 05 73 – Rubrica 2b	Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale — Contributo del programma UE per la salute
06 01 05 01 – Rubrica 2b	Spese di supporto per il programma UE per la salute
06 06 01– Rubrica 2b	Programma UE per la salute
20 02 01 01 – Rubrica 7	Agenti contrattuali
20 04 01– Rubrica 7	Sistemi di informazione

- **Europa digitale**

Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce):

- 6 0 2 2 — Programma Europa digitale — Entrate con destinazione specifica

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione: 19 296 000

Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce):

02 01 30 01	Spese di supporto per il programma Europa digitale
02 01 30 73	Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale — Contributo del programma Europa digitale
02 04 02 10	Programma Europa digitale — Calcolo ad alte prestazioni
02 04 03 00	Programma Europa digitale — Intelligenza artificiale
02 04 04 00	Programma Europa digitale — Competenze
02 04 05 01	Programma Europa digitale — Implementazione
02 04 05 02	Programma Europa digitale — Implementazione/interoperabilità
Linea di bilancio 20.XX	Spese amministrative della Commissione europea

3. INCIDENZA FINANZIARIA¹

- La proposta non ha incidenza finanziaria.
- La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta ha incidenza finanziaria sulle entrate con destinazione specifica.

L'incidenza è riportata qui di seguito.

- **Orizzonte Europa**

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea delle entrate	Incidenza sulle entrate	Periodo di XX mesi a decorrere dal g.m.aaaa (se applicabile)	Anno N (2025)
6 0 1 0	1 934,043	36 mesi a decorrere dall'1.1.2025	636,724

Situazione a seguito dell'azione			
Linea delle entrate	2025	2026	2027

¹ Tutti i dati per gli anni 2026 e 2027 ripresi in questa sezione sono indicativi e corrispondono alle ultime stime disponibili.

6 0 1 0	636,724	640,836	656,483
---------	---------	---------	---------

Linea di spesa	2025	2026	2027
Articoli 01 01 01; 01 02 01; 01 02 02; 01 02 03; 01 02 04; 01 02 05	621,194	622,171	631,234
20 XX	15,530	18,665	25,249

- Erasmus+**

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea delle entrate	Incidenza sulle entrate	Periodo di XX mesi a decorrere dal g.m.aaaa (se applicabile)	Anno N (2027)
6 0 1 0	181,1	12 mesi a decorrere dall'1.1.2027	181,1

Linea delle entrate	2027
6 0 1 0	181,1

Linea di spesa	2027
Articoli: 07.030101, 07.030102, 07.0302, 07.0303, 07.010201, 07.010275	174,1
20 XX	7,0

- EU4Health**

Mio EUR (al primo decimale)

Linea delle entrate	Incidenza sulle entrate ²	Periodo di 24 mesi a decorrere dall'1.1.2026	Anno N

² L'importo è stimato sulla base della formula o del metodo di cui alla sezione 4.

Articolo 6 1 1 3	47,738 ³	1.1.2026 ⁴	31.12.2027
------------------	---------------------	-----------------------	------------

Linea delle entrate	2026 ⁵	2027
Articolo 6 1 1 3	23,869	23,869

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di spesa	Titolo	Dotazione 2026
06 01 05 73	Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale — Contributo del programma UE per la salute	0,684
06 01 05 01	Spese di supporto per il programma UE per la salute	0,292
06 06 01	Programma UE per la salute	22,425
20 02 01 01	Agenti contrattuali	0,234
20 04 01	Sistemi di informazione	0,234

- Europa digitale**

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea delle entrate	Incidenza sulle entrate	Periodo di XX mesi a decorrere dal g.m.aaaa (se applicabile)	Anno N (2025)
6 0 2 2	59,875	36 mesi a decorrere dall'1.1.2025	19,296

Situazione a seguito dell'azione			
Linea delle entrate	2025	2026	2027

³ L'importo complessivo è lievemente diverso da quello riportato nella tabella che segue a causa dell'arrotondamento degli importi annuali fino al primo decimale.

⁴ La Svizzera partecipa al programma EU4Health a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulla sanità, per la durata residua del programma EU4Health o, se precedente, fino alla fine del quadro finanziario pluriennale 2021–2027.

⁵ L'importo si basa sulla dotazione per la preparazione alle crisi programmata nel programma di lavoro 2024 dell'UE per la salute (EU4Health).

6 0 2 2	19,296	18,793	21,786
---------	--------	--------	--------

Linea di spesa	2025	2026	2027
Articoli	18,826	18,245	20,948
02 01 30			
02 04 02			
02 04 03			
02 04 04			
02 04 05			
20 XX	0,470	0,548	0,838

4. MISURE ANTIFRODE

L'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che la Commissione combatta contro la frode e le altre attività illegali che ledono interessi finanziari dell'Unione. Prevenire e individuare le frodi rappresenta pertanto un obbligo generale che incombe a tutti i servizi della Commissione nell'esercizio delle loro attività quotidiane che comportano l'impiego di risorse.

Le frodi o irregolarità riguardanti i fondi dell'Unione hanno un impatto particolarmente negativo sulla reputazione della Commissione e sull'attuazione delle politiche dell'Unione. L'attuale strategia antifrode della Commissione (COM(2019) 196) è stata adottata il 29 aprile 2019, in sostituzione della strategia del 2011. Si tratta di un documento politico che definisce le priorità della Commissione nella lotta contro la frode in vista del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. I principali obiettivi della strategia antifrode del 2019 sono 1) "migliorare ulteriormente la comprensione delle tipologie di frode, dei profili dei truffatori e delle vulnerabilità sistemiche in relazione alle frodi che ledono il bilancio dell'UE" e 2) "ottimizzare il coordinamento, la cooperazione e i flussi di lavoro riguardanti la lotta contro le frodi, in particolare tra i servizi e le agenzie esecutive della Commissione" (coordinamento, cooperazione e processi). La strategia è corredata di un piano d'azione che è stato rivisto a luglio 2023 e che, come il suo predecessore, mira a rafforzare tutte le fasi del ciclo di lotta alle frodi: prevenzione, accertamento, indagini e rettifica.

I principi guida e le norme di riferimento della strategia 2019 sono i seguenti:

- tolleranza zero nei confronti delle frodi;
- lotta contro le frodi come parte integrante del controllo interno;
- efficacia dei controlli in termini di costi;
- integrità professionale e competenza del personale dell'Unione;
- trasparenza sul modo in cui sono utilizzati i fondi dell'Unione;
- prevenzione delle frodi, in particolare per quanto riguarda l'impermeabilità dei programmi di spesa alle frodi;

- efficace capacità di indagine e tempestività dello scambio di informazioni;
- rettifica in tempi rapidi (compresi il recupero dei fondi oggetto di frode e le sanzioni giudiziarie/amministrative);
- buona cooperazione tra i soggetti interni ed esterni, segnatamente tra l'Unione e le autorità nazionali responsabili, nonché tra i servizi di tutti gli organismi e le istituzioni dell'Unione interessati;
- efficace comunicazione interna ed esterna sulla lotta contro le frodi.

Gli articoli da 11 a 14 dell'accordo sui programmi prevedono le modalità della sana gestione finanziaria, che comprende anche misure antifrode. Tali misure devono essere applicabili orizzontalmente per garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione in tutti i programmi o le attività dell'Unione contemplati nei futuri protocolli che potrebbero essere adottati dal Comitato misto in virtù dell'accordo sui programmi per associare la Confederazione Svizzera a una serie di programmi o attività dell'Unione. Sono applicabili anche ai protocolli, in quanto protocolli e allegati costituiscono parte integrante di detto accordo.

In particolare gli articoli 11 e 12 dell'accordo prevedono le modalità e le procedure necessarie e consentono agli organismi di svolgere senza intoppi i propri compiti di tutela degli interessi finanziari dell'Unione (la Commissione europea o altri da essa incaricati, tra cui l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la Corte dei conti europea e la Procura europea (EPPO)). Nell'attuazione dei programmi o delle attività contemplati dai protocolli dell'accordo sui programmi, il principio rimane lo stesso: gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla correzione e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all'imposizione di sanzioni amministrative.

In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Come espressamente previsto all'articolo 11, paragrafo 4, dell'accordo sui programmi, le verifiche e gli audit possono essere effettuati anche dopo la sospensione dell'applicazione di un protocollo, la cessazione dell'applicazione o la denuncia dell'accordo medesimo.

L'accordo sui programmi permette all'OLAF di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel territorio della Confederazione svizzera, su un soggetto svizzero che è parte di un accordo di finanziamento o su un soggetto terzo svizzero che esegue detto accordo di finanziamento per contratto, conformemente all'accordo di finanziamento stesso e ad altri contratti applicabili, nella misura in cui ciò sia previsto in detti strumenti. Nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Confederazione Svizzera, la Commissione europea e l'OLAF agiscono nel rispetto del diritto svizzero.

Le verifiche e gli audit possono essere svolti da funzionari dell'Unione, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altri incaricati dalla Commissione europea. Nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Confederazione Svizzera la Commissione europea o gli altri da essa incaricati agiscono nel rispetto del diritto svizzero.

Le autorità svizzere cooperano, conformemente agli strumenti di cooperazione internazionale applicabili, con le autorità dell'Unione o degli Stati membri competenti delle indagini e del perseguimento dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, anche portando in

giudizio i presunti autori di tali reati e i loro complici. Le richieste presentate a norma degli strumenti di cooperazione internazionale applicabili possono includere, se del caso, richieste presentate in relazione a indagini o azioni penali dell'EPPO. Risulta così possibile la cooperazione con l'EPPO prevista dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

L'accordo sui programmi prevede meccanismi efficaci di esecuzione delle decisioni della Commissione nel territorio della Confederazione Svizzera.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

Il metodo di calcolo del contributo finanziario della Confederazione Svizzera ai diversi programmi dell'Unione è stabilito all'articolo 7, relativo alle condizioni finanziarie, integrato dagli articoli 8 e 9, e all'allegato I, relativo alle disposizioni sull'esecuzione finanziaria, dell'accordo.

Per EU4Health la distribuzione stimata del contributo del paese associato alle diverse linee di bilancio del programma si basa sulla quota relativa di ciascuna linea di bilancio rispetto alla dotazione del programma nel bilancio dell'Unione (stanziamenti C1, sulla base della programmazione finanziaria 2021-2027, compresa l'integrazione stimata delle sanzioni pecuniarie – articolo 5 del quadro finanziario pluriennale). Un importo indicativo del contributo del paese associato servirà anche a coprire le spese amministrative derivanti dal decentramento (personale esterno/altre spese di gestione).

PARTE II -
AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA SPAZIALE

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un ampio pacchetto di accordi intesi a consolidare, approfondire e ampliare le relazioni bilaterali con la Confederazione Svizzera.

2. LINEE DI BILANCIO

La parte II illustra l'incidenza finanziaria dell'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale ("accordo sull'Agenzia spaziale" o "accordo"). La parte I illustra l'incidenza finanziaria dell'Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione. La parte III illustra l'incidenza finanziaria degli altri accordi dell'ampio pacchetto che prevedono un contributo finanziario della Svizzera a vari organismi o agenzie e sistemi di informazione.

Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce):

- Articolo 04 10 01 – Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) – Entrate con destinazione specifica esterne

Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce):

- Articolo 04 10 01 – Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) – Bilancio votato.

3. INCIDENZA FINANZIARIA⁶

- La proposta non ha incidenza finanziaria.
- La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta ha incidenza finanziaria sulle entrate con destinazione specifica.

⁶ Tutti i dati per gli anni 2026 e 2027 ripresi in questa sezione sono indicativi e corrispondono alle ultime stime disponibili.

L'incidenza è riportata qui di seguito.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea delle entrate	Incidenza sulle entrate	Periodo di XX mesi a decorrere dal g.m.aaaa (se applicabile)	Anno N (2026)
04 10 01	4 098 115	24 mesi a decorrere dall'1.1.2026	4 098 115

Linea delle entrate	2026	2027
04 10 01	4 098 115	4 185 977

Linea di spesa	2026	2027
04 10 01	4 098 115	4 185 977

4. MISURE ANTIFRODE

L'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che la Commissione combatta contro la frode e le altre attività illegali che ledono interessi finanziari dell'Unione. Prevenire e individuare le frodi rappresenta pertanto un obbligo generale che incombe a tutti i servizi della Commissione nell'esercizio delle loro attività quotidiane che comportano l'impiego di risorse.

Le frodi o irregolarità riguardanti i fondi dell'Unione hanno un impatto particolarmente negativo sulla reputazione della Commissione e sull'attuazione delle politiche dell'Unione. L'attuale strategia antifrode della Commissione (COM(2019) 196) è stata adottata il 29 aprile 2019, in sostituzione della strategia del 2011. Si tratta di un documento politico che definisce le priorità della Commissione nella lotta contro la frode in vista del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. I principali obiettivi della strategia antifrode del 2019 sono 1) "migliorare ulteriormente la comprensione delle tipologie di frode, dei profili dei truffatori e delle vulnerabilità sistemiche in relazione alle frodi che ledono il bilancio dell'UE" e 2) "ottimizzare il coordinamento, la cooperazione e i flussi di lavoro riguardanti la lotta contro le frodi, in particolare tra i servizi e le agenzie esecutive della Commissione" (coordinamento, cooperazione e processi). La strategia è corredata di un piano d'azione che è stato rivisto a luglio 2023 e che, come il suo predecessore, mira a rafforzare tutte le fasi del ciclo di lotta alle frodi: prevenzione, accertamento, indagini e rettifica.

I principi guida e le norme di riferimento della strategia 2019 sono i seguenti:

- tolleranza zero nei confronti delle frodi;
- lotta contro le frodi come parte integrante del controllo interno;
- efficacia dei controlli in termini di costi;
- integrità professionale e competenza del personale dell'Unione;

- trasparenza sul modo in cui sono utilizzati i fondi dell'Unione;
- prevenzione delle frodi, in particolare per quanto riguarda l'impermeabilità dei programmi di spesa alle frodi;
- efficace capacità di indagine e tempestività dello scambio di informazioni;
- rettifica in tempi rapidi (compresi il recupero dei fondi oggetto di frode e le sanzioni giudiziarie/amministrative);
- buona cooperazione tra i soggetti interni ed esterni, segnatamente tra l'Unione e le autorità nazionali responsabili, nonché tra i servizi di tutti gli organismi e le istituzioni dell'Unione interessati;
- efficace comunicazione interna ed esterna sulla lotta contro le frodi.

L'articolo 11 e l'allegato III dell'accordo sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia per il programma spaziale (EUSPA) prevedono le modalità finanziarie per quanto riguarda i partecipanti svizzeri ad attività dell'Agenzia, che comprendono anche misure antifrode. L'allegato III prevede le necessarie modalità e procedure affinché gli organismi preposti (Commissione europea o altri da essa incaricati, tra cui l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea) possano svolgere i loro compiti di tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla correzione e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all'imposizione di sanzioni amministrative.

In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Come espressamente previsto all'articolo 11, paragrafo 4, dell'accordo sull'Agenzia spaziale, le verifiche e gli audit possono essere effettuati anche dopo la sospensione dell'applicazione di un protocollo, la cessazione dell'applicazione o la denuncia dell'accordo.

L'accordo sull'Agenzia spaziale permette all'OLAF di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel territorio della Confederazione svizzera, su un soggetto svizzero che è parte di un accordo di finanziamento o su un soggetto terzo svizzero che esegue detto accordo di finanziamento per contratto, conformemente all'accordo di finanziamento stesso e ad altri contratti applicabili, nella misura in cui ciò sia previsto in detti strumenti. Nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Confederazione Svizzera, la Commissione europea e l'OLAF agiscono nel rispetto del diritto svizzero.

Le verifiche e gli audit possono essere svolti da funzionari dell'Unione, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altri incaricati dalla Commissione europea. Nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Confederazione Svizzera la Commissione europea o gli altri da essa incaricati agiscono nel rispetto del diritto svizzero.

Le autorità svizzere cooperano, conformemente agli strumenti di cooperazione internazionale applicabili, con le autorità dell'Unione o degli Stati membri competenti delle indagini e del perseguimento dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, anche portando in giudizio i presunti autori di tali reati e i loro complici. Le richieste presentate a norma degli strumenti di cooperazione internazionale applicabili possono includere, se del caso, richieste presentate in relazione a indagini o azioni penali dell'EPPO. Risulta così possibile la

cooperazione con l'EPPO prevista dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

L'accordo sull'Agenzia spaziale prevede un meccanismo efficace di esecuzione delle decisioni della Commissione nel territorio della Confederazione Svizzera.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

Il contributo finanziario annuale della Svizzera al finanziamento dell'EUSPA sarà composto dalla somma di un contributo operativo e di una quota di partecipazione, secondo quanto previsto all'articolo 4 e all'allegato I dell'accordo sull'Agenzia spaziale.

Il contributo operativo si baserà su una chiave di contribuzione definita come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Svizzera a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione a prezzi di mercato. Gli importi del PIL da applicare saranno gli importi più aggiornati disponibili al 1° gennaio dell'anno in cui è effettuato il pagamento annuale, come forniti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT), tenendo debitamente conto dell'Accordo sulla cooperazione nel settore statistico⁷. Se detto accordo cessa di applicarsi, il PIL della Svizzera è quello stabilito in base ai dati forniti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Il contributo operativo sarà calcolato applicando la chiave di contribuzione alla dotazione annuale iscritta nelle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione votato per l'esercizio in questione. Tutti gli importi di riferimento si baseranno sugli stanziamenti d'impegno.

La quota di partecipazione annuale consiste in una percentuale del contributo operativo annuale e ammonta:

- per il 2026 al 2 %
- per il 2027 al 3 %
- per il 2028 e gli anni successivi al 4 %.

Tutti i contributi finanziari della Svizzera e tutti i pagamenti dell'Unione, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, saranno effettuati in euro.

La Commissione europea trasmette alla Svizzera richieste di fondi corrispondenti al contributo della Svizzera. La Svizzera versa l'importo indicato nella richiesta di fondi al più tardi 45 giorni dopo averla ricevuta.

Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo finanziario comporta il pagamento, da parte della Svizzera, di interessi di mora sull'importo arretrato calcolati a partire dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso di interesse per gli importi dovuti non pagati alla data di scadenza corrisponde al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui cade la data di scadenza, o allo 0 %, a seconda di quale valore è superiore, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

⁷ Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sulla cooperazione nel settore statistico (GU L 90 del 28.3.2006, pag. 2).

**PARTE III -
ALTRI ORGANISMI O AGENZIE E SISTEMI DI INFORMAZIONE**

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un ampio pacchetto di accordi intesi a consolidare, approfondire e ampliare le relazioni bilaterali con la Confederazione Svizzera.

2. LINEE DI BILANCIO

La parte III illustra l'incidenza finanziaria degli accordi dell'ampio pacchetto che prevedono un contributo finanziario della Svizzera a vari organismi o agenzie e sistemi di informazione, tranne per quanto riguarda l'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale. Le incidenze finanziarie di quest'ultimo accordo e dell'Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione sono illustrate nelle parti I e II della scheda finanziaria legislativa.

In virtù degli accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, dell'accordo sanitario e dell'accordo sull'Agenzia spaziale la Svizzera contribuirà finanziariamente al bilancio dell'Unione destinato alla gestione e al funzionamento degli organismi o agenzie, dei sistemi di informazione e delle altre attività a cui tali accordi le danno accesso. Sono state negoziate modalità finanziarie valide trasversalmente, confluite poi nei diversi accordi specifici, tranne quelli sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e sulla partecipazione ai programmi dell'Unione.

La sezione 5 del presente documento illustra le modalità finanziarie nei particolari.

I sistemi di informazione a cui la Svizzera avrà accesso e che dovrà contribuire a finanziare secondo le modalità finanziarie concordate sono i seguenti:

- rete europea di servizi per l'impiego (EURES) istituita dal regolamento (UE) 2016/589;
- scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) istituito dal regolamento (CE) n. 883/2004 e dal regolamento (CE) n. 987/2009;
- moduli del sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 su distacco dei lavoratori, servizi, qualifiche professionali, tessera professionale europea, professioni regolamentate e sportello digitale unico;
- banca dati EudraGMDP collegata al codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, istituita dalla direttiva 2004/27/CE;
- portale EUROPHYT istituito dalla direttiva 94/3/CE della Commissione del 21 gennaio 1994;

- sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF) istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002;
- piattaforma di certificazione sanitaria e fitosanitaria (TRACES) istituita dal regolamento (UE) 2017/625;
- sistema d'informazione sulle malattie animali (ADIS) istituito dal regolamento (UE) 2020/2002;
- banca dati dell'Unione istituita dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Gli organismi o agenzie a cui la Svizzera avrà accesso e che dovrà contribuire a finanziare secondo le modalità finanziarie concordate sono i seguenti:

- Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) istituito dal regolamento (CE) n. 851/2004;
- Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002;
- Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) istituita dal regolamento (UE) 2019/942.

Le eventuali fonti di finanziamento alternative esistenti attualmente saranno mantenute. Qualora la situazione cambiasse nel corso del ciclo di vita degli accordi, si applicherebbero le modalità finanziarie valide trasversalmente. Sono interessati i sistemi di informazione e gli organismi o agenzie seguenti:

- TACHOnet istituito dal regolamento (UE) n. 165/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione;
- sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) istituito dal regolamento (UE) 2022/2371;
- Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESAs) istituita dal regolamento (UE) 2018/1139;
- sistema d'informazione reciproca sulla protezione sociale (MISSOC).

Poiché la Svizzera non avrà accesso alle attività dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) che esulano dall'ambito di applicazione dell'accordo sull'energia elettrica, il suo contributo operativo annuale all'ACER sarà calcolato sulla base di un importo di riferimento annuale corrispondente all'85 % dell'importo della dotazione annuale iscritta nelle pertinenti linee di sovvenzione del bilancio dell'Unione votato per l'esercizio in questione.

Conformemente alle modalità finanziarie summenzionate la Svizzera non dovrà contribuire al finanziamento del SARR nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) attuale (2021-2027), in quanto il suo contributo sarà compreso nei contributi svizzeri al finanziamento dell'ECDC e del programma EU4Health, che sono le due fonti di finanziamento del SARR nell'ambito del QFP attuale.

Al momento della stesura del presente fascicolo è impossibile determinare l'incidenza esatta dei contributi svizzeri sul bilancio, in quanto la Svizzera inizierà a contribuire soltanto dopo l'entrata in vigore degli accordi in questione, la quale è subordinata all'adempimento di taluni obblighi costituzionali da parte della stessa Svizzera. Il processo potrà richiedere vari anni, con la possibile conseguenza che gli accordi non entrino in vigore nel periodo coperto dal QFP attuale.

Poiché gli accordi di finanziamento concordati genereranno un flusso ricorrente di entrate per il bilancio dell'Unione e le disposizioni trasversali serviranno di modello per i contributi della Svizzera alla gestione e al funzionamento di qualsiasi altro organismo o agenzia ovvero sistema di informazione a cui la Svizzera avrà accesso in futuro, è tuttavia opportuno illustrare il modo in cui le modalità finanziarie potrebbero incidere sul bilancio. Gli importi menzionati applicano le modalità finanziarie al bilancio 2024, che in sede di negoziato è servito di riferimento per quanto riguarda gli accordi di finanziamento e le modalità di pagamento.

- **Sistemi di informazione**

Rete europea di servizi per l'impiego (EURES)

Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce):

- R6 1 2 0 – Fondo sociale europeo Plus – Entrate con destinazione specifica

Le entrate saranno assegnate alle seguenti linee di spesa (capitolo/articolo/voce):

articolo 07 02 04 - FSE+ – Componente Occupazione e innovazione sociale (EaSI) e

- articolo 07 10 09 – Autorità europea del lavoro (ELA): spese relative alla piattaforma EURES.

Scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI)

Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce):

- 6 1 2 0 – Fondo sociale europeo Plus – Entrate con destinazione specifica
- R 6 6 3 0 – Progetti pilota, azioni preparatorie, prerogative e altre azioni

Le entrate saranno assegnate alle seguenti linee di spesa (capitolo/articolo/voce):

- articolo 07 02 04 - FSE+ – Componente Occupazione e innovazione sociale (EaSI);
- voce 07 20 03 01 – Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.

Sistema di informazione del mercato interno (IMI)

Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce):

- 6 00 03 00 – Programma per il mercato unico – Entrate con destinazione specifica

Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce):

- voce 03 01 01 01 – Spese di supporto per il programma per il mercato unico (03 01 01 01 02).

EudraGMDP

Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce):

- 6 6 2

Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce):

- 6 10 03 01 – Contributo dell'Unione all'Agenzia europea per i medicinali.

EUROPHYT, iRASFF, TRACES, ADIS

Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce):

- 60 30

Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce):

- articolo 03 02 06 – Contribuire a un elevato livello di salute e di benessere delle persone, degli animali e delle piante.

Banca dati dell'Unione istituita dalla direttiva (UE) 2018/2001

Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce):

- 6 06 08 – Altri contributi e restituzioni — Entrate con destinazione specifica

Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce):

- 02 20 04 02 – Attività di supporto per la politica energetica europea e per il mercato interno dell'energia.

• **Agenzie**

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce):

- 6 6 2

Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce):

- articolo 06 10 01 – Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;
- articolo 06 10 02 – Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)

Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce):

- 6 06 08 – Agenzie decentrate – Entrate con destinazione specifica.

Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce):

- articolo 02 10 06 – Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER).

3. INCIDENZA FINANZIARIA

- La proposta non ha incidenza finanziaria.
- La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate.

- La proposta ha incidenza finanziaria sulle entrate con destinazione specifica.

L'incidenza è riportata qui di seguito.

- Sistemi di informazione**

Rete europea di servizi per l'impiego (EURES)

Linea delle entrate	Incidenza sulle entrate annuali (stima 2024)
R 6 1 2 0	999 897

Situazione a seguito dell'azione	
Linea delle entrate	Entrata annuale stimata
R 6 1 2 0	999 897
Linea di spesa	Spesa annuale stimata
07 02 04 07 10 09	999 897

Scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI)

Linee delle entrate	Incidenza sulle entrate annuali (stima 2024)
R 6 1 2 0 R 6 6 3 0	227 136

Situazione a seguito dell'azione	
Linea delle entrate	Entrata annuale stimata
R6 1 2 0	227 136
R 6 6 3 0	
Linea di spesa	Spesa annuale stimata
07 02 04	227 136
07 20 03 01	

Sistema di informazione del mercato interno (IMI)

Linea delle entrate	Incidenza sulle entrate annuali (stima 2024)
6 00 03 00	96 346

Situazione a seguito dell'azione	
Linea delle entrate	Entrata annuale stimata
6 00 03 00	96 346
Linea di spesa	Spesa annuale stimata
Voce 03 01 01 01 (03 01 01 01 02)	96 346

EudraGMDP

Linea delle entrate	Incidenza sulle entrate annuali (stima 2024)
6 6 2	6 525

Situazione a seguito dell'azione	
Linea delle entrate	Entrata annuale stimata
6 6 2	6 525
Linea di spesa	Spesa annuale stimata
6 10 03 01	6 525

EUROPHYT, iRASFF, TRACES, ADIS

Linea delle entrate	Incidenza sulle entrate annuali (stima 2024)
6 0 3 0	727 804

Situazione a seguito dell'azione	
Linea delle entrate	Entrata annuale stimata
6 0 3 0	727 804
Linea di spesa	Spesa annuale stimata
Articolo 03 02 06	727 804

Banca dati dell'Unione istituita dalla direttiva (UE) 2018/2001

Linea delle entrate	Incidenza sulle entrate annuali (stima 2024)
6 06 08	875 000

Situazione a seguito dell'azione	
Linea delle entrate	Entrata annuale stimata
6 06 08	875 000
Linea di spesa	Spesa annuale stimata
02 20 04 02	875 000

- **Agenzie**

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

Linea delle entrate	Incidenza sulle entrate annuali (stima 2024)
6 6 2	3 670 862

Situazione a seguito dell'azione	
Linea delle entrate	Entrata annuale stimata
6 6 2	3 670 862
Linea di spesa	Spesa annuale stimata
Articolo 06 10 01	3 670 862

Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Linea delle entrate	Incidenza sulle entrate annuali (stima 2024)
6 6 2	7 755 340

Situazione a seguito dell'azione	
Linea delle entrate	Entrata annuale stimata
6 6 2	7 755 340
Linea di spesa	Spesa annuale stimata
Articolo 06 10 02	7 755 340

Linea delle entrate	Incidenza sulle entrate annuali (stima 2024)
06 06 08	981 805

Situazione a seguito dell'azione	
Linea delle entrate	Entrata annuale stimata
6 06 08	981 805
Linea di spesa	Spesa annuale stimata
02 10 06	981 805

4. MISURE ANTIFRODE

L'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che la Commissione combatta contro la frode e le altre attività illegali che ledono interessi finanziari dell'Unione. Prevenire e individuare le frodi rappresenta pertanto un obbligo generale che incombe a tutti i servizi della Commissione nell'esercizio delle loro attività quotidiane che comportano l'impiego di risorse.

Le frodi o irregolarità riguardanti i fondi dell'Unione hanno un impatto particolarmente negativo sulla reputazione della Commissione e sull'attuazione delle politiche dell'Unione. L'attuale strategia antifrode della Commissione (COM(2019) 196) è stata adottata il 29 aprile 2019, in sostituzione della strategia del 2011. Si tratta di un documento politico che definisce le priorità della Commissione nella lotta contro la frode in vista del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. I principali obiettivi della strategia antifrode del 2019 sono 1) "migliorare ulteriormente la comprensione delle tipologie di frode, dei profili dei truffatori e delle vulnerabilità sistemiche in relazione alle frodi che ledono il bilancio dell'UE" e 2) "ottimizzare il coordinamento, la cooperazione e i flussi di lavoro riguardanti la lotta contro le frodi, in particolare tra i servizi e le agenzie esecutive della Commissione" (coordinamento, cooperazione e processi). La strategia è corredata di un piano d'azione che è stato rivisto a luglio 2023 e che, come il suo predecessore, mira a rafforzare tutte le fasi del ciclo di lotta alle frodi: prevenzione, accertamento, indagini e rettifica.

I principi guida e le norme di riferimento della strategia 2019 sono i seguenti:

- tolleranza zero nei confronti delle frodi;
- lotta contro le frodi come parte integrante del controllo interno;
- efficacia dei controlli in termini di costi;

⁸ Sulla base di un importo di riferimento annuale corrispondente all'85 % dell'importo della dotazione annuale iscritta nelle pertinenti linee di sovvenzione del bilancio dell'Unione votato per l'esercizio in questione

- integrità professionale e competenza del personale dell'Unione;
- trasparenza sul modo in cui sono utilizzati i fondi dell'Unione;
- prevenzione delle frodi, in particolare per quanto riguarda l'impermeabilità dei programmi di spesa alle frodi;
- efficace capacità di indagine e tempestività dello scambio di informazioni;
- rettifica in tempi rapidi (compresi il recupero dei fondi oggetto di frode e le sanzioni giudiziarie/amministrative);
- buona cooperazione tra i soggetti interni ed esterni, segnatamente tra l'Unione e le autorità nazionali responsabili, nonché tra i servizi di tutti gli organismi e le istituzioni dell'Unione interessati;
- efficace comunicazione interna ed esterna sulla lotta contro le frodi.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

Il contributo finanziario annuale della Svizzera al finanziamento dei sistemi di informazione e degli organismi o agenzie sarà composto dalla somma di un contributo operativo e di una quota di partecipazione.

Il contributo operativo si baserà su una chiave di contribuzione definita come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Svizzera a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione a prezzi di mercato. Gli importi del PIL da applicare saranno gli importi più aggiornati disponibili al 1° gennaio dell'anno in cui è effettuato il pagamento annuale, come forniti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT), tenendo debitamente conto dell'Accordo sulla cooperazione nel settore statistico⁹. Se detto accordo cessa di applicarsi, il PIL della Svizzera è quello stabilito in base ai dati forniti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Per gli organismi o agenzie il contributo operativo sarà calcolato applicando la chiave di contribuzione alla dotazione annuale iscritta nelle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione votato per l'esercizio in questione. Per i sistemi di informazione e le altre attività il contributo operativo sarà calcolato applicando la chiave di contribuzione alla pertinente dotazione per l'esercizio in questione indicata nei documenti di esecuzione del bilancio (quali programmi di lavoro o contratti). Tutti gli importi di riferimento si baseranno sugli stanziamenti d'impegno.

La quota di partecipazione annuale consiste nel 4 % del contributo operativo annuale

Tutti i contributi finanziari della Svizzera e tutti i pagamenti dell'Unione, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, saranno effettuati in euro.

La Commissione europea comunicherà alla Svizzera, non oltre il 16 aprile dell'esercizio finanziario in questione, le seguenti informazioni riguardanti la partecipazione di quest'ultima:

- per ciascun organismo o agenzia, gli importi degli stanziamenti di impegno iscritti nelle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio annuale dell'Unione dell'esercizio in questione; per i sistemi di informazione, gli importi degli stanziamenti di impegno in

⁹ Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sulla cooperazione nel settore statistico (GU L 90 del 28.3.2006, pag. 2).

relazione alla dotazione di ciascun sistema iscritta nel bilancio dell'esercizio in questione votato dall'Unione;

- l'importo della quota di partecipazione;
- per gli organismi o agenzie, nell'anno N+1, gli importi degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti d'impegno autorizzati nell'anno N sulle linee di sovvenzione pertinenti in relazione al bilancio annuale dell'Unione, iscritti nelle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione dell'anno N.

Sulla base del progetto di bilancio, la Commissione europea fornisce quanto prima, e al più tardi il 1° settembre dell'esercizio finanziario, una stima delle informazioni summenzionate.

La Commissione europea presenta alla Svizzera richieste di fondi corrispondenti al contributo della Svizzera per ciascuno degli organismi o agenzie, dei sistemi di informazione e delle altre attività a cui la Svizzera partecipa. La Svizzera versa l'importo indicato nella richiesta di fondi al più tardi 60 giorni dopo la presentazione di quest'ultima.

Nel quadro di ogni richiesta di fondi, la Svizzera può effettuare pagamenti distinti per ogni agenzia, sistema di informazione o altra attività.

Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo finanziario comporta il pagamento, da parte della Svizzera, di interessi di mora sull'importo arretrato calcolati a partire dalla data di scadenza del pagamento

Il tasso di interesse per gli importi dovuti non pagati alla data di scadenza corrisponde al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui cade la data di scadenza, o allo 0 %, a seconda di quale valore è superiore, maggiorato di 3,5 punti percentuali.